Queste note sono una lettura utile, spero, per chi abbia interesse a informarsi ancora sulla nostra mostruosa vicenda, ma sono senz'altro una lettura scadente.
Piú scadente che la lettura delle altre, innumerevoli, che le hanno precedute, lungo nove anni di ordinanze, indagini, processi, sentenze. Effetto disgustoso di ripetizione, di impotenza, di lotta contro la stupidità e il partito preso.
Un Millelire precedente aveva il titolo bellissimo: *Il futuro anteriore*. Era spiegato cosí: «Non dimenticherò l'incontro infantile con i tempi del verbo: il presente, il trapassato, il futuro semplice. Il futuro non è mai semplice. Il futuro anteriore fu la prima scoperta del vincolo misterioso e attorcigliato che lega ciò che sarà a ciò che è già stato. Le lingue moderne semplificano sempre piú, e il futuro anteriore si estinguerà, temo. A quel punto, avremo perso anche l'argomento piú invincibile e commovente contro l'ergastolo.»
Il titolo di questa volta è anche lui piú scadente, benché anche l'espressione "passato remoto", riguardata con occhi nuovi, abbia una sua singolare e arcaica poeticità. Vuol dire, forse, che una specie di ergastolo si è compiuto. Le condanne piú ingiuste e insopportabili, infatti, pretendono di essere scontate nel nostro passato.

MILLELIRE
STAMPA ALTERNATIVA

ADRIANO SOFRI

PASSATO REMOTO

NOTE A UNA SENTENZA CHE VUOLE ESSERE DEFINITIVA

STAMPA ALTERNATIVA - MILLELIRE

MILLELIRE STAMPA ALTERNATIVA®

 Compasso d'Oro 1994

direzione editoriale Marcello Baraghini

Adriano Sofri

IL PASSATO REMOTO

Note a una sentenza che vuole essere definitiva

copertina
Marcello Baraghini

MILLELIRE® - Pubblicazione quindicinale, Anno V, supplemento al n. 10 del 16/05/97
Dir. resp.: Marcello Baraghini - Reg. Trib. di Viterbo n. 392 del 30/3/1993
Stampato per conto della Nuovi Equilibri srl
presso la tipografia Graffiti srl di Roma nel mese di maggio.
Distribuzione per le edicole:
C.D.S. Nuova Milano srl, via Leoncavallo, 6 - Trezzano sul Naviglio (MI)

Questo volumetto contiene due scritti di Adriano Sofri.
Il primo è rappresentato dalle sue *Note* sulla sentenza con cui, il 22 gennaio 1997, la quinta sezione penale della Corte di cassazione (presidente Palmisano, consiglieri Marvulli, Malinconico, Foscarini, Nappi) ha rigettato i ricorsi degli imputati Ovidio Bompressi, Giorgio Pietrostefani e Adriano Sofri, e ha quindi confermato le condanne a 22 anni comminate loro l'11 novembre 1995 dalla terza Corte d'assise d'appello di Milano, presieduta da Giangiacomo Della Torre. Le condanne sono cosí divenute esecutive: Bompressi, Pietrostefani e Sofri sono detenuti nel carcere di Pisa.
Il secondo scritto è l'Atto di opposizione presentato da Adriano Sofri al giudice per le indagini preliminari di Brescia, contro la richiesta di archiviazione avanzata dal sostituto procuratore Fabio Salamone nei confronti del già nominato giudice Giangiacomo Della Torre, accusato di pregiudizi contro gli imputati, di gravi irregolarità e di pressioni indebite sui giurati popolari prima e durante il dibattimento e nella camera di consiglio. L'udienza davanti al gip è fissata per il 30 maggio 1997.

NOTE SULLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Per un'ennesima volta, leggo e annoto una sentenza contro di me. Sarà la stanchezza, sarà il posto in cui mi trovo, che spinge alla fuga i pensieri, mi distraggo continuamente, come uno scolaro che debba scrivere il suo compito mentre dalla finestra aperta entra la primavera. Le ricordo bene, ora, quelle finestre e quella irrequietezza. Dalla terza media al ginnasio, al liceo, frequentai una scuola a Roma che aveva due ingressi. Uno su via Giulia, che è la piú bella via della Roma cinquecentesca. L'altro sul Lungotevere, giusto di fronte a Regina Coeli, e a un centinaio di metri dalle Mantellate, che ormai erano un museo criminale. Begli anni, penso ora. Poche parole sono promettenti come quella: ginnasiale. Mi aspettavo molto da me, allora, benché vagamente: però quel paesaggio carcerario non mi sembrò mai riguardarmi. Il momento piú bello era la passeggiata all'uscita di scuola (che ne sarà, ora, coi motorini?). Si faceva un tratto in gruppo, o si seguiva una compagna. Si andava lungo il fiume, verso ponte Garibaldi, oppure verso San Pietro e Castel Sant'Angelo.

Oltre Castel Sant'Angelo, c'era il Palazzaccio. Era cosí marchiano da meritare quel nome odioso: ma si capiva che a battezzarlo cosí era stata la paura. Nella sede della sua Corte suprema – la Cassazione – la giustizia italiana si faceva

nominare non dai suoi cittadini, ma dalle sue vittime. Quel nome ne faceva il monumento piú greve allo Stato mancato, allo spirito civico perduto di un paese aggiustato alla buona, e della sua capitale. Lí accanto, l'altro Stato, la Città del Vaticano, e la Mole Adriana, già a sua volta galera, col grande Angelo che, a non conoscere la storia, piú che rinfoderare la spada sembra sguainarla. In questi anni sono passato altre volte davanti al Palazzaccio, e ci sono anche andato dentro: uno dei tanti schiacciati sotto quei marmi pacchiani. Per qualche anno la facciata è stata dimezzata: metà rimbiancata da lavori di restauro, metà sporca e annerita. Non so, forse erano mancati i fondi. Quella maschera bizzarra – la Corte suprema che si era data una mezza ripulita – gli stava bene.

Il Palazzaccio. La Cassazione ha pronunciato tre sentenze sul nostro caso. Ma vi è stata coinvolta tortuosamente. Una vicenda giudiziaria che dura nove anni, e ha un forte rilievo politico, è destinata a intrecciarsi con la storia di un paese, tanto piú quando quella storia diventa agitata e febbrile come quella italiana recente. Quando noi arrivammo per la prima volta alla Cassazione, si preparava una resa dei conti fra la magistratura protagonista della "rivoluzione giudiziaria", quella milanese in prima fila, e la magistratura romana, Cassazione compresa, di cui Corrado Carnevale era il campione piú esposto. Eravamo stati condannati in primo grado. Io non avevo fatto appello ma, con una decisione inedita, la Procura milanese mi aveva lasciato in libertà, pensando probabilmente che le sarei costato di meno. Al processo di Appello non partecipai. La condanna fu confermata. Nella motivazione la signora giudice estensore arrivò ad affermare che la nostra colpevolezza era provata pienamente «anche a prescindere dalle dichiarazioni di Marino». (Le mie note a quella sentenza sono uscite, col titolo *Il futuro*

anteriore. Come si scrivono le sentenze, per le edizioni Millelire, 1992.) La causa fu assegnata allora alla prima sezione della Cassazione, quella appunto presieduta da Carnevale, cui andavano d'ufficio i processi per omicidio. Fu designato il collegio: relatore sarebbe stato Francesco Pintus, giurista autorevole, che era stato parlamentare come indipendente di sinistra.

Fu fissata la data dell'udienza. Pochi giorni prima successe una delle innumerevoli svolte inaudite del nostro caso. La causa venne sottratta alla prima sezione, e assegnata d'ufficio alla sesta. La decisione venne con una semplice comunicazione firmata da Ferdinando Galli Zucconi Fonseca, che oggi è il procuratore generale presso la Cassazione, e allora era il primo vicepresidente — presidente era Brancaccio. Era successo che l'avvocato di Marino, Maris, aveva sostenuto presso la Corte che il nostro era un processo per terrorismo, e che i processi per terrorismo erano sottoposti a un turno per cui nella nostra data competevano alla sesta sezione. La tesi era assolutamente infondata, perché il nostro era stato dichiaratamente, dal punto di vista dell'imputazione legale, cioè l'unico rilevante in sede giudiziaria, un processo per un omicidio comune; privo di ogni qualificazione associativa, e tanto piú dell'aggravante di terrorismo. Oltre che infondata, la tesi era palesemente pretestuosa: si trattava solo di esautorare dalla causa un collegio di cui si temeva che non si uniformasse ai verdetti milanesi. Il trasferimento dalla prima alla sesta sezione, deciso e presentato da Galli Zucconi Fonseca come una banale rettifica burocratica, equivaleva alla destituzione del giudice naturale, per giunta compiuta quando già la discussione era fissata e imminente.

Riconobbi in quella una violazione gravissima e prepotente, e decisi di protestare con un digiuno senza scadenza. La mia protesta, che veniva a fatto compiuto, e non aveva altro fine se non la testimonianza di un'ingiustizia insopportabile,

fu da alcuni presentata, per incomprensione o per malevolenza, con titoli come: «Sofri vuole Carnevale». In realtà, non avrei mai piú potuto "avere Carnevale". Si cercava di volgere contro di noi la diffidenza o l'ostilità contro il formalismo di Carnevale, e i suoi clamorosi effetti sui processi di criminalità organizzata. Il mio digiuno durò meno di un mese, fu sorretto da attenzione e solidarietà, e si concluse quando, riconoscendo di fatto l'errore commesso, la presidenza della Cassazione riassegnò il processo, come aveva suggerito fra altri Giovanni Conso, questa volta alla sua istanza piú alta, le Sezioni unite. Nel corso di quel digiuno, c'era stato un episodio che merita di essere ricordato, alla luce degli sviluppi ulteriori. Il vicepresidente Galli Zucconi Fonseca, cui avevo indirizzato una lettera esponendogli le ragioni della mia protesta e della mia radicale sfiducia, mi rispose con una sua lettera, nella quale in sostanza affermava che nessun intento meno che regolamentare andava letto nella sua decisione, e mi esortava ad affrontare la giustizia con la fiducia che dev'essere degli imputati. Poiché aveva protocollato la mia lettera, dandole con ciò pubblicità, pubblicai a mia volta sull'*Espresso* quel nostro carteggio.

Le Sezioni unite conclusero poi annullando la condanna e rinviando il processo a un secondo appello a Milano. La sentenza, redatta dal giudice Umberto Feliciangeli, conduceva una critica limpida e serrata alle motivazioni di condanna dei primi due gradi: il testo sarà presto disponibile largamente, ristampato insieme al testo della motivazione dell'ultima sentenza[1]. Resta da ricordare anche che Francesco Pintus, rela-

[1] È infatti in preparazione un volume, per le edizioni Sellerio, che raccoglierà il testo della sentenza delle Sezioni unite, quello dell'ultima sentenza di Cassazione, qui commentata, e un'ampia documentazione sull'indagine bresciana sulle violazioni commesse nel processo d'Appello milanese presieduto da Giangiacomo Della Torre.

tore incaricato e mancato della prima sezione, passò poi a reggere la Procura generale di Cagliari, e di lí fu il candidato piú accreditato alla Procura generale milanese, dalla cui nomina è stato alla fine escluso dopo una lunga e tutt'altro che nitida vicissitudine. Se non rispettassi il suo riserbo, mi piacerebbe chiedergli la sua versione e la sua opinione sull'episodio della sottrazione della nostra causa. Fu comunque chiara in quella circostanza, come in tante altre, la sovrapposizione fra rivalità e liquidazioni interne alla magistratura, e ostilità contro di noi.

Il processo di Appello – il secondo –, successivo all'annullamento da parte delle Sezioni unite, si concluse con l'assoluzione piena di tutti gli imputati, compreso Leonardo Marino, di cui dunque non era stata creduta neanche l'autoaccusa.

All'indomani del verdetto, cioè dopo che si era passati dall'annullamento da parte delle Sezioni unite all'assoluzione in Appello, nessuno, e tanto meno noi, avrebbe piú potuto considerare aperto il processo. Era finita. Si poteva festeggiare: non lo facemmo, ma solo perché eravamo troppo stanchi e disgustati. Pietrostefani lavorava in Francia, io e Bompressi partimmo per la Bosnia.

Qualche tempo dopo, fu depositata la motivazione dell'assoluzione, e si scoprí che, grazie alle carte manipolate di un giudice, il processo si riapriva. Il giudice si chiamava Ferdinando Pincioni e la sentenza redatta volutamente in modo assurdo, per costringere all'annullamento, si chiama in gergo "sentenza suicida".

Nel marzo 1997, la giudice per le indagini preliminari di Brescia, respingendo una richiesta di proroga dell'indagine avanzata dal pm Salamone, – il quale per altro si era guardato dall'impiegare il non poco tempo che aveva avuto per interrogare davvero i testimoni – ha dichiarato l'"archiviazione tecnica" della mia denuncia contro il giudice Pincioni.

Per farlo, si è appellata all'archiviazione della mia precedente denuncia contro lo stesso Pincioni, sostenendo che non si potesse riaprire un'indagine già archiviata. Con ciò passando sopra due argomenti decisivi. Il primo, che la seconda denuncia forniva elementi nuovi, ed era strettamente collegata alla denuncia sulle violazioni nel successivo processo, presieduto da Della Torre. L'altro, che la precedente archiviazione era avvenuta attraverso un modulo prestampato che diceva che il denunciante avrebbe potuto far valere le sue ragioni in sede di ricorso in Cassazione: solo che, nella compilazione burocratica del modulo prestampato, la Procura bresciana si era dimenticata che io e i miei coimputati, essendo stati assolti, non eravamo ricorrenti in Cassazione.

Torniamo alla "sentenza suicida", nel 1994, per effetto della quale si tornava in Cassazione. Nel frattempo, Carnevale e la gran parte dei giudici della prima sezione erano stati sostituiti, Carnevale inquisito, altri promossi o trasferiti. Il nostro processo andò alla prima sezione. Nessuno di noi o dei nostri difensori si prese neanche la briga di informarsi sui criteri di assegnazione vigenti. Di fatto, non ci occupammo quasi di quella nuova Cassazione. In noi, c'era quella stanchezza disgustata, e anche una persuasione che a tutto ci fosse un limite, e che un'assoluzione rovesciata malignamente in una motivazione suicida non potesse andare oltre. Nei difensori, abituati a tutto, c'era una specie di fatalistica convinzione che la Cassazione non avrebbe potuto che annullare una motivazione cosí assurda. Ebbero ragione, naturalmente. Di quella Cassazione, che rinviò a Milano il nostro processo per il terzo Appello, non posso scrivere neanche un nome dei componenti del collegio, perché non me ne sono mai informato. Benché rispetti l'amara esperienza degli avvocati, non riesco a convincermi che la slealtà possa solo essere subita. In particolare la sentenza di quella nostra seconda Cassazione non menziona mai né il nome,

né il fatto, della "sentenza suicida". Si trova nelle mani una motivazione che si fa platealmente beffe di un giudizio e di una giuria, e fa finta di niente: fa finta di non accorgersene, e discute con serietà quella pagliacciata. Ma questo è ancora poco. Succede che la nuova sentenza della Cassazione diventi la base della successiva – e scritta in anticipo – condanna. La sequenza è impressionante: 1) assoluzione piena; 2) l'assoluzione è motivata in modo tale da giustificare al contrario una condanna; 3) la Cassazione dichiara assurde le poche paginette in cui si fingeva di considerare le contraddizioni di Marino, e proclama la correttezza logica delle 250 pagine in cui se ne lodava la credibilità; 4) l'ulteriore Appello dichiara di applicare il dettato della Cassazione, e condanna prima ancora di cominciare.

Ma in quell'Appello – il terzo, quello contro le cui violazioni ho presentato una circostanziata denuncia a Brescia – successe un'altra cosa inaudita. Il sostituto procuratore generale Dello Russo, che rappresentava la pubblica accusa, introdusse nella sua arringa due argomenti riguardanti la Cassazione. Il primo prendeva di mira le Sezioni unite, che avevano annullato nel 1992 la nostra condanna. Guardate, ammoní brutalmente i giurati quel procuratore, che in Italia le cose non sono piú quelle di prima, e non si può fare riferimento alla Cassazione come a un'autorità stabile. In realtà, disse, c'è una vecchia Cassazione e c'è una nuova Cassazione. Quelle Sezioni unite che criticarono duramente le sentenze di condanna, e fissarono i criteri rigorosi cui bisogna attenersi nella valutazione della chiamata in correità, appartengono alla vecchia Cassazione, che è ormai superata. Lo stesso estensore della sentenza – proseguí facendone il nome, Feliciangeli – è un uomo di quella vecchia e superata Cassazione; e si spinse fino a insinuarne una responsabilità nel giudizio di legittimità su un processo di criminalità organizzata, cui aveva partecipato il presidente del nostro Appello!

La seconda cosa inaudita che il pubblico accusatore disse è questa: «Nella vecchia Cassazione si arrivò al punto che un presidente come Galli Zucconi Fonseca scriveva lettere a Sofri assicurandogli che poteva contare sui giudici». Ricordo di essere stato allibito, a sentir dire enormità simili in quell'aula squallidamente disertata, e di aver visto allibiti i pochi avvocati presenti.

Cosí, il lungo corso del nostro processo si è accompagnato alla proclamazione di una doppia giustizia, una vecchia e invalida, l'altra nuova e vigorosa. L'altra, quella di una sentenza suicida, di una condanna preannunciata, e di un finale certificato di criminalità incallita, ha risolto il nostro caso.

Poi, alcuni giorni dopo la sentenza di Cassazione che ha condannato noi all'ingrosso, un'altra sentenza della Cassazione, nella seconda sezione, si è esplicitamente richiamata ai criteri enunciati dalle Sezioni unite nel 1992, quelli dichiarati "superati" e bellamente rovesciati con noi.

Perciò mi distraggo, mentre scrivo le mie note. Rivedo quel Palazzaccio mezzo sbiancato e mezzo annerito. Poi risento quell'aria di primavera che veniva dentro le mie finestre di ginnasiale, portando l'odore del fiume, del Gianicolo, e anche, benché allora non lo riconoscessi, di Regina Coeli.

La terza Cassazione. La Corte suprema ha oggi un presidente, Sgroi, che era stato procuratore generale, e ha un procuratore generale che era stato vicepresidente, quel Galli Zucconi Fonseca. Non so che cosa abbiano saputo delle insinuazioni e degli insulti pronunciati in aula a Milano, non so come si pensino situati fra "vecchia" e "nuova" Cassazione. Prima che la Cassazione, con un collegio questa volta della quinta sezione, si riunisse e sancisse definitivamente la nostra condanna, avevo ricevuto un'unica e sommarissima notizia. Riguardava il relatore incaricato, cioè il giudice piú influente per l'orientamento del collegio, Bruno Fosca-

rini. Qualcuno dell'ambiente mi aveva detto: lo chiamavano Forcarini. Nient'altro.
Vediamo ora la sentenza.

Sentenza suicida? Sentenza omicida? La parte di vera e propria motivazione dell'ultima sentenza di Cassazione segue la ricapitolazione dei precedenti, e va dalla p. 75 alla p. 125.
Le prime pagine mostrano come la slealtà della sequenza successiva alla "sentenza suicida", cioè la risuscitazione in tempi supplementari di una partita definitivamente chiusa, fa da pietra miliare dei motivi. La "sentenza suicida" – mai nominata come tale – era stata infatti cassata per le sue pagine finali, che fingevano di riassumere, ridicolizzandole, le ragioni che avevano causato il verdetto di assoluzione; e viceversa assunta come logica e convincente nella lunga parte abusiva in cui il giudice dissenziente argomentava la piena attendibilità di Marino. Cosí la sentenza della prima sezione della Cassazione, che accredita la "sentenza suicida", diventa il criterio cui si ispira la sentenza preconcetta del terzo processo d'Appello, e il tutto viene definitivamente consacrato dall'ultima Cassazione. Singolare parabola di ciò che può avvenire nella giustizia italiana.

Un rapinatore onesto e sporadico. Cosí, trattando della "credibilità" di Marino, l'ultima Cassazione fa proprie tutte le paradossali considerazioni della sentenza esaminata. I ricorsi indicano – come avevano già fatto le Sezioni unite – la contraddizione fra preteso travaglio morale e continuazione di un'attività di rapine a scopo di lucro personale? La risposta è che le rapine erano «sporadiche», dettate da «cogenti necessità personali e familiari», e che «le rapine

non appartenevano alla personalità di Marino, che nella sua vita, dall'epoca della morte del padre, quando era adolescente, non ha mai smesso un giorno di lavorare onestamente per sé e per la famiglia».

Lo scenario non cambia. Il parroco di Bocca di Magra aveva detto in istruttoria che Marino gli si era dichiarato atterrito dalle minacce di suoi ex compagni intenzionati a coinvolgerlo ancora in delitti; al processo, di fronte all'impossibilità di sostenere la tesi delle minacce, Marino nega di averne parlato. La Cassazione, ora, ignorando la raccomandazione delle Sezioni unite, liquida la questione cosí: «Non comporta certamente vizio di motivazione su questo punto decisivo, dovendosi escludere che detto discorso possa aprire uno scenario diverso da quello ritenuto dalla sentenza»!

Una combutta che riscontra se stessa. Sulla convivente di Marino, Antonia Bistolfi, la sentenza è oltranzista, rigettando bugie, ombre e contraddizioni del suo ruolo, e proclamandola al contrario riscontro principale di Marino. Dunque una combutta diventa riscontro a se stessa. Per fare ciò, la Cassazione scrive delle vere e proprie enormità. Eccone un esempio.

Un anno perso
La Bistolfi ha dichiarato di essere andata a sfogarsi con un avvocato spezzino perché era in preda all'angoscia, e che nell'angoscia era stata gettata dal fortuito incontro, nella sede dell'assessorato alla cultura di Sarzana, con Ovidio Bompressi. Questo racconto gridava vendetta, per due clamorose ragioni. La prima era che nel corso del tempo la

Bistolfi aveva in realtà visto molte volte Bompressi, era andata a visitarlo, gli aveva chiesto con Marino di far loro da testimone in una causa di lavoro, aveva frequentato la sua famiglia. Tutto ciò era ammesso e documentato. Come la vista di una persona già tante volte e ordinariamente frequentata potesse scatenare l'angoscia della Bistolfi è molto difficile capire. Ma il secondo strafalcione è, se possibile, ancora piú incredibile. La Bistolfi, ripetiamo, ha raccontato di essere andata a sfogarsi dall'avvocato spezzino subito dopo quell'incontro con Bompressi, nella primavera del 1987. Solo che l'incontro tra la Bistolfi e l'avvocato è avvenuto nel 1987, mentre l'incontro tra la Bistolfi e Bompressi era avvenuto esattamente un anno prima, nella primavera del 1986. La ricostruzione della data è stata inequivocabile, per ammissione comune, dato che Bompressi era andato all'assessorato sarzanese per discutere di una rivista locale in preparazione, la cui data è stata accertata. Tutto è agli atti. Bene, vediamo ora come la Cassazione regola questa divergenza:

«Essendo irrilevante che la donna avesse occasionalmente nel corso degli anni frequentato Bompressi e mantenuto buoni rapporti con lo stesso, posto che i timori non erano dovuti alla presenza dell'Ovidio – irrilevante, a questo proposito, la data esatta dell'incontro Bistolfi/Bompressi all'assessorato della cultura di Sarzana avvenuto nel 1986 e non nel 1987 – quanto al pensiero che ex militanti di Lotta Continua potessero farle del male per quanto ella sapeva dell'omicidio Calabresi».

Un altro anno perso

Poiché ho indicato l'incredibile leggerezza con cui l'ultima Cassazione tratta una smentita, e in particolare uno strafalcione di un anno intero di differenza, interrompo un momento l'ordine degli appunti per passare a un altro episodio in cui la Cassazione è recidiva: liquida cioè come irrilevante,

una seconda volta, un grossolano scambio fra un anno e l'altro. Si tratta sempre di Bompressi. All'indomani del nostro arresto, il 29 di luglio del 1988, un inviato del quotidiano *Repubblica* andò a Massa e intervistò alcune persone che ricordavano di essersi trovate a Massa, nella tarda mattinata del 17 maggio 1972, fra le 12 e le 13 circa, insieme con Ovidio Bompressi. Su queste testimonianze, quattro, pubblicate dal giornale subito, e poi ribadite al giudice, si svolse una lunga discussione tesa a stabilire se Bompressi potesse trovarsi a Milano sul luogo e nell'ora del delitto, e poi nel centro di Massa all'ora di colazione, e dunque se quelle quattro testimonianze equivalessero a un alibi, e fino a che punto. (Per giunta, nella versione di Marino, Bompressi gli avrebbe detto di essersi fermato a Milano per tre giorni!) Bene, dopo tutto ciò, la sentenza dell'ultimo processo in Appello (presidente Della Torre) commetteva un errore madornale, attribuendo l'articolo su *Repubblica* che per primo aveva raccolto le testimonianze, non alla data giusta, cioè il 29 luglio del 1988, bensí a un anno dopo, il 29 luglio del 1989: sulla spinta di questo incredibile equivoco, la sentenza liquidava come «tardive» quelle testimonianze. La Cassazione, che pure chiama «punto chiave» la questione della presenza di Bompressi a Massa a quell'ora, definisce l'errore di un anno come «irrilevante in quanto le argomentazioni della sentenza su detti punti sono quasi *ad abundantiam*». Dunque, avete capito bene: la sentenza Della Torre dichiara i quattro testi su un «punto chiave» inattendibili perché tardivi, incorrendo in un imperdonabile strafalcione sulla data della loro comparsa. La Cassazione dichiara l'errore irrilevante, anzi, per abbondare a sua volta, arriva fino a scrivere che: «Appare corretto escludere la "tardività" della deduzione dei testi come elemento di inattendibilità degli stessi». Dunque, ora che si è dimostrato che i testimoni dichiarati inattendibili perché tardivi in realtà non erano

affatto tardivi, si dichiara che anche se fossero stati tardivi non sarebbero stati perciò inattendibili.

Quattro amici al bar: cassati. Tuttavia, essi devono comunque essere dichiarati inattendibili, salvo ammettere che per Bompressi c'è un alibi. Vediamo allora gli altri punti che, *ad abundantiam*, secondo la Cassazione, provano l'inattendibilità dei testi:

«1) amicizia con l'imputato; 2) coinvolgimento ideologico in Lotta Continua; 3) tardività della loro induzione come testi [ma questo punto l'abbiamo appena superato]; 4) obiettive difficoltà di ricordo preciso dopo circa diciotto anni; 5) numerose contraddizioni nelle quali i testi erano incorsi».

Tirate voi le somme. Se il punto 5 fosse fondato, sarebbe il primo punto, e basterebbe a inficiare le testimonianze. Ma le «numerose contraddizioni» – non a caso non citate, neanche una – non esistono, e i quattro testi massesi sono univoci e determinati nel ricordo della presenza di Bompressi al bar Eden di Massa. Risaliamo lungo gli altri punti. Il 4, difficoltà di memoria (peraltro gli anni erano sedici, non diciotto: ma abbiamo visto che per questa Cassazione gli anni volano): è perlomeno grottesco da evocare, in un processo in cui tutto si gioca a quella distanza di tempo. Il tempo lavora offuscando o confondendo la memoria, ma non facendo ricordare a quattro persone la presenza di una quinta in un giorno particolare, con l'appiglio di circostanze materiali esterne. Restano – al solito – i punti 1 e 2: i testimoni erano amici, o buoni conoscenti, dell'accusato, e, benché non tutti, simpatizzanti per Lotta Continua. Questo basta a invalidarli, perfino a 16, 18 e passa anni dalla loro comune simpatia politica. Sono cittadini italiani, ma con la condizionale. Applicato all'ingrosso anche alla manifestazione pisana del 13 maggio, – di che simpatie politiche dovevano essere

i partecipanti a una manifestazione di piazza? – questo incredibile criterio vale esattamente ad espellere da questo processo la figura stessa del testimone. Cosí il «punto chiave» della presenza di Bompressi a Massa è liquidato perché i quattro – quattro! – testimoni erano a suo tempo amici o vicini di fede politica dell'accusato. Definitivo? Definitivo. E gli argomenti delle Sezioni unite della Cassazione sulla corretta valutazione dei testi? Cassati.

I capelli di Bompressi. Chi ha letto i capitoli precedenti della nostra storia (e il libro *Il giudice e lo storico* di Carlo Ginzburg) può ricordare l'incredibile faccenda dei capelli schiariti di Bompressi. Si parte dai capelli ossigenati, secondo Marino, di un "killer" che, essendo moro, si è tramutato in biondo, ottenendo cosí di somigliare alla descrizione dell'omicida, unanimemente definito «biondo». Si passa, attraverso aggiustamenti progressivi, a una «leggera schiaritura», che la motivazione della prima sentenza d'Appello attribuisce a Bompressi, spiegando i capelli scuri del Bompressi di oggi con l'età: col passare del tempo, i capelli di Bompressi si scuriscono – tricologia giudiziaria. Di fronte a un muro di testimoni massesi – dai concittadini che dichiarano che un Bompressi coi capelli imbionditi sarebbe stato sbeffeggiato da tutta Massa, a un commissario di polizia che esclude che Bompressi fosse mutato nella capigliatura – l'ultima Cassazione scrive che:

«Non si può certamente escludere che in effetti tale leggero schiarimento e leggera modifica della pettinatura (forse addirittura piú efficaci di qualche travisamento piú netto) vi siano stati. Né tale esclusione può derivare dalle testimonianze dei testi di Massa, tra i quali il commissario Costantino, che non hanno ricordato alcun cambiamento nel Bompressi, e ciò considerato che il leggero schiarimento di capel-

li e la leggera modifica della pettinatura, pur di una qualche efficacia allo scopo di eludere le ricerche, non determinavano certamente una alterazione tale da dover essere notata e, soprattutto, da dover essere ricordata diciotto anni dopo» (p. 101).

Ciascuno commenti come crede lo sforzo logico di questo passo. Si ricordi anche che il dettaglio grottesco dei capelli ossigenati, imbionditi, schiariti, ecc., è un altro indizio stretto di quel "parallelismo" fra versioni della Bistolfi e versioni di Marino che la Cassazione si affanna a negare, addirittura facendo della Bistolfi il "riscontro" di Marino. Una storia assurda come questa della schiaritura dei capelli, addirittura grottesca nella pretesa che Bompressi si presentasse cosí tra la folla della sua cittadina – e perciò derisa dai testimoni – non ha altra spiegazione, nel racconto di Marino, se non l'eco della "intuizione" della Bistolfi, secondo cui, quando la Vigliardi le aveva detto che Bompressi era l'uomo dell'identikit, aveva notato in lui i capelli ossigenati, cosí da farlo somigliare ancora di piú all'identikit.

Il parallelismo abolito. Della cancellazione di quel "parallelismo" è prova, oltre che la insensata separazione fra la Bistolfi che va a sfogarsi con l'avvocato Zolezzi e Marino che va a sfogarsi con l'ex senatore Bertone – ambedue consiglieri comunali a La Spezia, e amici – la cancellazione, dalla sentenza della Cassazione, di ogni allusione ai coniugi Deichmann. Cioè al fatto – provato – che i Deichmann avevano parlato alla Bistolfi e a Marino dell'ingiusto sospetto contro un loro figlio subito dopo l'attentato a Calabresi, e dell'articolo su *Epoca* che ne aveva riferito; mentre sia la Bistolfi che Marino, al processo, hanno negato di averne mai saputo niente. Per giunta, in quell'articolo di Livio Caputo su *Epoca* venivano fornite notizie – come quella del-

l'attentato tentato già la sera prima – che sono state attribuite a Marino come «inedite».

Chi paga e chi è pagato. A p. 85, la sentenza della Cassazione ripete l'argomento per cui «soprattutto per Marino, uomo semplice e privo di cognizioni giuridiche», la prescrizione del reato non poteva essere prevista. Si tratta di un punto che, piú che con la logica e il diritto, ha a che fare con la faccia tosta. Fin dal mio primo e unico interrogatorio, pochi giorni dopo l'arresto, nell'agosto 1988, il pm Pomarici mi prospettò come certa l'esclusione di ogni conseguenza carceraria se mi fossi confessato colpevole: e un'assicurazione (pazzesca) del genere non sarebbe stata data a Marino nelle tante notti inconfessate e nei tanti giorni trascorsi da carabinieri e Pomarici con lui? Questione di faccia tosta: come l'argomento ignobilmente demagogico usato tante volte contro di noi («Marino sa che resterà l'unico a pagare, gli altri sono potenti, protetti, se la caveranno comunque») fino a che, vero capolavoro, noi tre siamo venuti in galera, e Marino è fuori, unico a non pagare, e a venir pagato. Questione di faccia tosta: sentite che cosa ha detto in camera di consiglio ai giudici popolari il presidente Della Torre, nel nostro ultimo processo di Appello, quello sul quale mentre scrivo ancora indaga un pm a Brescia, ma sul quale la protervia di questa sentenza della Cassazione è calata come un macigno. Ha detto: Pietrostefani è a Parigi, e non tornerà mai; Sofri è troppo anziano per andare in carcere (*sic!*), e per Bompressi qualcosa si troverà.

Marino e i carabinieri. Un mese prima, un mese dopo: irrilevante. Marino mentí a lungo e metodicamente sui suoi rapporti coi carabinieri. Non disse la verità su

quando e come erano cominciati. I carabinieri, a loro volta, ne tacquero; e ne tacque il pm Pomarici. In apertura del processo di primo grado, piú di un anno dopo il nostro arresto, Marino cominciò il suo interrogatorio con la frase: «Confermo le modalità e i tempi degli interrogatori». Menzogne ostinate, costruite, appoggiate da carabinieri, magistrati, avvocato di Marino. In qualunque altro processo – un nome per tutti, il processo Andreotti –, di fronte alla scoperta accidentale e plateale di questa grande menzogna, la partita si sarebbe chiusa nel ludibrio. Da noi no. Da noi, la sentenza definitiva della Cassazione riserva alla questione sí e no mezza pagina:

«Marino, dopo gli accenni ad un complotto e ad un suo interesse anche economico alle rivelazioni, non aveva avuto il coraggio di dire il vero per non offrire il pretesto ad altre illazioni malevoli [*sic!*]».

Che Marino avesse mentito fin dall'inizio, quando nessuno sapeva della sua "confessione", quando nessuno aveva potuto immaginare complotti né fare insinuazioni, di questo la Cassazione non si accorge. E dunque, ecco la conclusione:

«La sentenza ha correttamente ritenuto l'assoluta irrilevanza della divergenza di data che avrebbe potuto avere un significato soltanto nell'ottica di un complotto ordito dai carabinieri contro i tre coimputati, ipotesi abbandonata dagli stessi difensori e comunque categoricamente esclusa dalla sentenza con convincenti argomentazioni non contrastate nei ricorsi che sul punto si limitano a generiche allusioni».

Finito. I rapporti occultati e falsificati tra Marino e i carabinieri: irrilevanti.

Mani sante. «Soltanto l'angoscia e il rimorso per l'omicidio spinsero Marino alla confessione.»

Inoltre:

«Marino è un lavoratore manuale e quindi persona che, piú di quanto potrebbe accadere a chi esercita una professione intellettuale, può, in un racconto cosí complesso e riguardante un periodo di tre anni di vita, non ricordare con esattezza "in prima battuta" tutti i particolari dei fatti».

Gli sforzi mnemonici. Della presenza, affermata e sconfessata, di Pietrostefani a Pisa il 13 maggio 1972, la Cassazione ammette a p. 89 che non si tratta di una «rettifica marginale». Dopo di che, alla pagina successiva dichiara che si è trattato «semplicemente dello spontaneo emergere dalla memoria di ricordi piú esatti, frutto di sforzi mnemonici del dichiarante». Questo è già ridicolo: ma per arrivare, con tale sprezzo del ridicolo, da una pagina all'altra, la Cassazione ha dovuto scrivere una cosa totalmente falsa: e cioè che le «rettifiche» di Marino «non sono state frutto di contestazioni dei coimputati, che in quel periodo non erano stati non solo sentiti ma neppure arrestati». Totalmente falso, ho detto: in tutte le mie memorie si troverà il contrappunto tra versioni di Marino, sconfessioni, nuove versioni aggiustate, e cosí via, con una plateale successione delle date. La domanda è, a differenza che in altri casi, in cui si può riconoscere alla Cassazione l'attenuante (ammesso che lo sia) della sciatteria e dell'ignoranza degli atti, come sia possibile che su un punto cosí cruciale e documentato i giudici di Cassazione siano arrivati a sostenere una falsità cosí madornale. Nessuno risponderà, naturalmente: questa Cassazione era definitiva. Una pietra sopra.

La memoria e gli aggiustamenti. Ecco un elenco esemplificativo degli argomenti sui quali Marino ha accumulato contraddizioni e correzioni sostanziali, dovute non a "ritor-

ni di memoria", ma a smentite esterne, e dunque alla necessità di riaggiustamenti.

1. Sulla ragione per cui Marino mi cercò e chiese di incontrarmi negli anni 1986-87.

2. Sulla presenza di Pietrostefani a Pisa il 13 maggio 1972.

3. Sulla visita a casa mia a Pisa la sera del 13 maggio 1972.

4. Sulla durata del preteso colloquio pisano con me al termine del comizio del 13 maggio 1972.

5. Sul preteso colloquio con me il 20 maggio 1972 a Massa.

6. Su chi avesse detto a Marino: «Vai a Torino e aspetta una telefonata».

Ricapitolerò ancora una volta, punto per punto, questi madornali aggiustamenti.

1. *Sulla ragione per cui Marino mi cercò negli anni 1986-87*

È un punto molto rivelatore, non solo degli aggiustamenti di Marino via via che è smentito, ma delle vere e proprie menzogne dettate da una cattiva intenzione. Ha taciuto la vera ragione dei nostri incontri nel 1986-87, ha sostenuto di avermi cercato per la sua crisi di coscienza, e di essere stato da me cinicamente respinto, e anzi velatamente minacciato, e perciò di non avermi piú cercato: salvo ammettere progressivamente tutto ciò che io avevo spiegato e provato. Ecco la sequenza di bugie, smentite e aggiustamenti.

La prima versione di Marino, *25 luglio 1988*, interrogatorio col pm Pomarici. Ho rivisto Sofri, dice, «un paio di volte, recandomi io a cercarlo una volta a Roma e una volta a Firenze... In entrambe le occasioni avevo cercato Sofri perché

volevo parlare con lui di politica... Pur senza parlare specificamente dell'omicidio Calabresi episodio di cui non ho piú parlato con nessuno... era evidente che intendevo riferirmi a quel fatto, che mi aveva provocato profonda crisi di coscienza. Il Sofri invece mi liquidò con poche battute, dicendomi... che chi aveva dei rimorsi faceva bene a seppellirseli nella coscienza senza parlare con nessuno. Questa risposta mi deluse profondamente e mi convinse ulteriormente che ero stato-strumentalizzato, usato e poi gettato via nel momento in cui, per la mia crisi di coscienza, non mi dimostravo piú utile per l'organizzazione. Inoltre, in tale risposta percepivo una velata minaccia...». E ancora, piú oltre: «Non ho piú cercato il Sofri, dato il tenore delle risposte che mi erano state fornite».

29 luglio 1988, interrogatorio col giudice istruttore Lombardi: «Per quanto concerne i miei incontri con Sofri preciso di essere andato a trovarlo una volta a Roma quando era alla redazione di *Reporter* ed una volta a Firenze prendendo appuntamento telefonico con lui alla stazione». Dunque ribadisce che gli incontri sono stati due, come ha detto e ripetuto nell'interrogatorio precedente.

3 agosto 1988. Mio unico interrogatorio. Quando, alla fine, i magistrati mi dicono: «Lei non ha forse respinto Marino quando cercava comprensione?», capisco con gran sorpresa che non sanno quale fosse il movente di Marino per quegli incontri, e lo chiedo. «Per dirle della sua crisi di coscienza», mi rispondono. Ma su, dico, veniva a chiedere aiuto finanziario – e lo metto a verbale. Gli interroganti ne restano sorpresissimi. Fornisco anche loro inequivocabili indicazioni a riscontro (altre persone coinvolte da me nella colletta, assegni a mio nome).

Questo significava seccamente: che Marino aveva fatto passare per dettati da esigenze di effusione spirituale incontri tesi a batter cassa; che era arrivato addirittura a dire di

non avermi cercato piú perché «respinto dal tenore delle mie risposte». Ce n'era abbastanza.

5 agosto 1988, altro interrogatorio di Marino. «Prendo atto di quanto dichiarato dal Sofri in ordine a somme di denaro che avrei ricevuto da lui in Firenze e nella sede del giornale *Reporter*. Innanzi tutto vedo che egli conferma i due incontri che io avevo già verbalizzato... Avevo intenzione di comprare un autofurgone ed una attrezzatura necessaria per fare l'ambulante e per realizzare tale progetto mi servivano circa dieci milioni dai calcoli fatti. Mi rivolsi al Sofri non per spillargli denaro ma solo perché, essendo egli una persona autorevole, potesse indirizzarmi verso un privato o una Banca che mi finanziasse. Sofri in entrambi gli incontri mi disse che era difficile... Comunque per darmi una mano mi fece aspettare un po' nell'ufficio di Deaglio, poi mi chiamò in un altro ufficio e mi consegnò una somma in contanti di circa un milione e 500mila, in banconote da 100mila. Non mi disse in che modo si era procurato tale somma. A Firenze invece mi diede un assegno se ben ricordo di 800mila lire, o una somma vicina. Ribadisco che tutte e due le volte che mi sono recato dal Sofri non volevo dei soldi da lui ma solo che mi indicasse una persona o una banca che mi finanziasse.»

Si noti qui che viene ripetuta ancora a iosa la faccenda dei *due incontri*, per giunta con la faccia tosta di dire che io «confermavo» gli incontri. Lasciamo perdere la fierezza fuori luogo con cui Marino, raccontando il contrario, pretende di non essere stato interessato al denaro. Vedremo fra poco gli altri dettagli.

Settembre 1988. Confronto fra me e Marino. Io ribadisco che gli incontri erano stati chiesti da lui per ottenere aiuto finanziario, e affermo che sono stati almeno quattro, se non cinque: lo facevo tornare per dargli quel po' che riuscivo a raggranellare via via.

Lettera di Antonia Bistolfi a me del *2 maggio 1986*. È una

delle lettere deliranti di Antonia, che, ritrovata fra le mie carte, esibii al processo (il testo a p.196 della mia *Memoria*). Alla fine scrive: «Ho comperato *Reporter*, a Torino in piazza S. Carlo e l'ho portato a una donnina di Aosta, col tuo nome, perché volevo che tu riuscissi ad aiutare Marino che stava cercandoti». Dunque la ragione per cui Marino mi cercava – essere aiutato materialmente – era nota già alla Bistolfi, che del resto deve confermarla al dibattimento: Presidente: «E lei ha scritto piú volte a Sofri per sollecitare questa forma di aiuto e di interessamento?» Bistolfi: «Sí».

11 gennaio 1990, interrogatorio di Marino al processo. Dice di avermi voluto vedere «perché avevo queste difficoltà e insomma... cercavo di poter... pensavo che lui avesse qualche modo per... qualche amico che potesse smuovere questa situazione. Potesse aiutarmi in qualche modo...». A domanda dice di aver parlato delle «esperienze precedenti» con me solo a Roma, perché «a Firenze furono incontri molto veloci»; avete parlato dell'omicidio Calabresi?, gli viene chiesto. «Non esplicitamente. A Roma abbiamo parlato delle vecchie cose...» (verbale interr. Marino, pp.25-26). Piú avanti (p.52) si torna sul punto: «Questo incontro di Firenze è poi stato seguito da un altro?» Marino: «Sí: ci furono due incontri a Firenze. Adesso non mi ricordo precisamente se l'assegno me lo diede la prima volta o la seconda volta: comunque, ci furono due incontri a Firenze». Presidente: «Gli incontri di Firenze erano dettati... Da quale esigenza? Da questa esigenza di essere aiutato, o altre?» Imputato: «Sí, erano dettati dall'esigenza di essere aiutato, perché io avevo già parlato con lui, a Roma, la prima volta che lo avevo incontrato, cosí... di politica, insomma, e di come...».

Dunque al dibattimento gli incontri sono già diventati tre – una media fra i due suoi e i quattro, se non cinque, ricordati da me. Dell'omicidio Calabresi non si è mai parlato. Inoltre, nessuno si è preso la briga di chiedere a Marino come mai,

dopo aver detto di essere stato respinto dal tenore delle mie risposte, e addirittura di essersene sentito minacciato, e ancor piú addirittura di «non avermi cercato piú», è tornato cosí docilmente a cercare e trovare il mio aiuto.

Gennaio 1990, mio interrogatorio al dibattimento di primo grado (pp. 537 sgg.). Ricostruisco la data dell'incontro del 1986, sulla scorta della lettera della Bistolfi. Dico che Marino mi telefonò – dopo dieci anni e passa – assieme a un antico compagno di Sarzana che si chiama Eliano Andreani. Spiego che il primo incontro non avvenne a Roma, ma a Firenze, e poi convocai a Roma Marino per farlo parlare con persone dell'amministrazione del giornale che sapessero meglio di me se e come aiutarlo. Infatti lo feci parlare con queste persone, che ne hanno testimoniato (Carlo Panella, Carlo Degli Esposti). Dissi in aula: «La confusione che fa Marino non è irrilevante, perché Marino sostiene che a Roma noi ci vedemmo a lungo e andammo fuori a lungo per nostro conto. A un certo punto, nel confronto, insinua anche che ciò fosse avvenuto per non farsi sentire dagli altri».

Ancora in quell'interrogatorio, io dico a proposito dell'incontro a Roma, alla redazione di *Reporter*: «Lui non è mai stato seduto ad aspettare che io andassi a trovare dei soldi e che glieli portassi, ma è sempre stato con me, a parlare e vedere altre persone. Questa è la visita a Roma come io me la ricordo».

Vedremo fra poco la sorte di questo dettaglio.

Dissi altre cose, compresa la telefonata – e il nuovo appuntamento – databile perché Marino aveva tratto pretesto dalla notizia letta su alcuni quotidiani di una mia candidatura politica alle elezioni del giugno 1987: notizia infondata – non ho mai avuto voglia di candidarmi – ma sufficiente a entusiasmare Marino.

Nel libro di Marino, *La verità di piombo*, uscito nel 1992, dopo la sentenza di Appello cioè, e poi acquisito agli atti,

le pagine dedicate agli incontri del 1986-87 lasciano increduli, e coronano una storia già istruttivissima. Sono le pp.80 e sgg.

«A questo punto, siccome ci sono state tante versioni, [*sic!*] la realtà è che io sono andato da lui non per chiedergli dei soldi, né tanto meno per ricattarlo, ma soltanto per esporgli il mio progetto e vedere, tramite conoscenze che lui sicuramente aveva, se mi era possibile ottenere una fideiussione, o anche soltanto una raccomandazione per la banca... Certo che parlammo del nostro passato, anche se lui nega tutto e nega anche questo... Io feci una valutazione della nostra lotta, del suo fallimento, dell'omicidio assurdo di Calabresi. Lui fu molto esplicito: "Tu non puoi pretendere che ci si faccia carico del passato. Ognuno, se ne ha, deve provvedere a reprimere i suoi rimorsi"».

Allora: Marino rivendica, contro di me, la verità secondo cui è venuto a chiedermi aiuto finanziario, senza fare piú parola della sua indegna pretesa iniziale, per cui era venuto a parlare «di politica» e a confrontare con me la sua crisi di coscienza ecc.! Inoltre, mentre finora ha sempre detto di non aver parlato dell'omicidio Calabresi (e ne ha dato addirittura una spiegazione psicologica: non ne aveva la forza) ora scrive tranquillamente: «Io feci una valutazione... dell'omicidio assurdo di Calabresi»! Tutto questo polemizzando con le troppe versioni!

Ancora, rispetto a Roma: «Ecco come andarono esattamente le cose. Sofri chiamò Carlo Panella, amministratore del giornale, e gli chiese quanto c'era in cassa o quanto poteva procurargli. Panella disse: "Non piú di un milione e mezzo". Sofri disse: "Va bene. Faremo poi una colletta per ripianarli". Me li consegnò in contanti, con le sue mani, in biglietti da 100.000».

Qui siamo al paradosso puro. Marino aveva detto di esser rimasto seduto ad aspettarmi nell'ufficio di Deaglio mentre

io andavo a procurarmi dei soldi, e addirittura: «Non mi disse in che modo si era procurato tale somma...» (vedi sopra). Ero stato io a dire che non era rimasto seduto ad aspettarmi da nessuna parte, ma era venuto con me. Ora, nel libro, Marino espone per filo e per segno la mia versione, trattandola come se fosse la sua, e anzi irridendo la versione sua che ha lasciato inopinatamente cadere.

Andiamo avanti. Passa l'inverno '86-87, e Marino, che si è definitivamente dimenticato di essere stato «respinto dal tenore delle mie risposte», e anzi dal loro sapore «minaccioso», e di aver perciò deliberato di non vedermi più e così via – cioè si è definitivamente dimenticato di tutta l'ignobile macchina di menzogne con la quale aveva presentato i nostri «incontri recenti», e con essi l'esordio del "caso" e la mia immagine di cinico, ricattatore e ricattato, benefattore per forza e minacciatore, questo Marino del libro, dunque, con assoluta naturalezza scrive:

«Trovai un ambulante che vendeva vestiti nelle fiere e voleva disfarsi del suo furgone... Si accontentava di 4 milioni.

Fu per questo che tornai alla carica con Sofri. Forse una fideiussione di due milioni non sarebbe stato difficile farmela avere. [Sic!] Gli altri due li avevo. Lo cercai a Firenze. Mi disse: "Per quanto riguarda le banche, niente da fare. Se vuoi, ho racimolato ancora qualcosa. Vieni e te li dò". Andai a Firenze due volte. Mi diede una volta un assegno e un'altra volta una somma in contanti, qualcosa più di un milione, ora non ricordo esattamente la cifra... Quei soldi erano per darmi una mano. Sofri era ormai sicuro che non lo avrei mai ricattato». Lasciamo stare la vergogna di tutto ciò, la vergogna di uno che mi diceva: «Tutti sanno che ti togli il pane di bocca per gli altri», e che ora dice che ero rassicurato che non mi avrebbe ricattato, e di cui ora la parte civile dice che lo tratto bene, lui e Bompressi, per «tenermeli buoni». Stiamo solo ai fatti: i fatti sono ancora una volta che Marino fa

sua postumamente la mia versione, sia pure trasformando i due incontri iniziali in soli tre... Alla fine, voglio ancora citare, per chiudere il cerchio, le sue parole iniziali:

«In entrambe le occasioni avevo cercato Sofri perché volevo parlare con lui di politica... Il Sofri mi liquidò dicendomi che chi aveva dei rimorsi faceva bene a seppellirseli nella coscienza... Questa risposta mi deluse profondamente e mi convinse che ero stato strumentalizzato e poi gettato via per la mia crisi di coscienza... Inoltre, in tale risposta percepivo una velata minaccia... Non ho più cercato il Sofri, dato il tenore delle risposte...».

Chi è arrivato fin qui – deve aver avuto una gran sopportazione – capisce bene come, per salvaguardare la beatificazione di Marino, e l'idea che non abbia mai "aggiustato" il suo racconto per adeguarlo alle contestazioni, le sentenze non possano che passare sotto silenzio argomenti simili. C'è qui la provata menzogna di Marino, che prima sostiene con gli inquirenti di avermi cercato, nella seconda metà degli anni ottanta, per effondere con me la pena e il rimorso per l'omicidio compiuto, salvo dover ammettere, una volta che io l'abbia detto e provato, di essere venuto per chiedermi aiuto finanziario (e averlo avuto). Non si trattava di un'omissione – che Marino avesse dimenticato di dire perché mi avesse cercato – bensì di un'inversione piena della verità, al fine di calunniarmi, facendomi passare per cinico e brutale («Mi disse di seppellirmi i rimorsi nella coscienza»...). L'ignoranza di questo episodio, che ho puntigliosamente illustrato, mostrando la successione cronologica e logica degli "aggiustamenti" di Marino, non può essere casuale. Sentite con che sublime indulgenza la sentenza di condanna aveva sorvolato sulla cosa: «Si sostiene che Marino non volesse parlare di politica, ma di aiuti economici ed in effetti Marino, dopo le precisazioni di Sofri, ha subito ammesso di averlo

avvicinato due volte per ottenere un finanziamento... In ogni caso nessuna deduzione contro la credibilità del confitente si potrebbe trarre da un'affermata sua reticenza sugli ultimi contatti con Sofri».

Che non di reticenza, ma di falso a fini di calunnia – volevo parlargli di rimorsi, lui mi rigettò cinicamente – si trattasse, solo il giudice non vede.

2. *Sulla presenza di Pietrostefani a Pisa il 13 maggio 1972*

Qui la smentita che si è abbattuta su Marino è così schiacciante che nessuna benigna teoria sulla memoria debole dei lavoratori manuali può rattopparla. Ci sono tre diverse versioni di Marino in istruttoria, e poi una finale in dibattimento. E non si tratta, badate, di "aggiustamenti", bensí del rovesciamento completo delle cose. Il centro del primo racconto di Marino è la presenza a Pisa, oltre che mia (ero l'oratore del comizio, non potevo esserne assente) di Pietrostefani: ed è a noi due insieme che Marino sostiene di aver parlato, anzi, dice testualmente di essere stato avvicinato lui da Pietrostefani e da me. «Fui avvicinato dal Pietrostefani e dal Sofri.» Su questo Marino insiste, spiegando che quello che a lui importava era di sapere se "l'Esecutivo" di Lotta Continua avesse deciso l'attentato. Niente di personale, per così dire: io e Pietrostefani gli avremmo parlato a nome dell'Esecutivo! Marino non fa che ripeterlo: era venuto a Pisa «per parlare con qualcuno dell'Esecutivo»; per «avere la certezza che fosse stato l'Esecutivo a decidere»; Pietrostefani e Sofri «mi confermarono che la decisione proveniva dall'Esecutivo politico». Marino riferisce il *21 luglio 1988* di essere stato «avvicinato dal Pietrostefani e dal Sofri»; il *29 luglio* Marino usa l'espressione testuale: «*Ricordo perfettamente* [corsivo mio] che, dopo il comizio, mi appartai a parlare con

Sofri e Pietrostefani»! Com'è noto a chi ha seguito le tappe precedenti, Pietrostefani, appena ascoltato in istruttoria (agosto 1988) poté facilmente dimostrare di non aver partecipato alla manifestazione pisana, essendo a quel tempo colpito da un mandato di cattura per un reato di opinione: a Pisa oltretutto Pietrostefani era molto conosciuto. Dopo di che, il racconto di Marino comincia a sfumare gradualmente come sfacciatamente la presenza di Pietrostefani: il quale c'è, ma Marino parla soprattutto con Sofri; finché, al confronto fra me e Marino, il *16 settembre 1988*, a Marino scappa detto, nella costernazione degli inquirenti, che Pietrostefani non c'era, parole che vengono verbalizzate nella forma: non posso affermare con certezza la presenza di Pietrostefani. Quando, nel *1990*, si arriva al dibattimento, Marino dichiara di «non avere memoria» della presenza di Pietrostefani a Pisa.

Con questo totale e grottesco rovesciamento del racconto sulla circostanza cruciale – e unica – del mandato, Pietrostefani e io siamo stati condannati come mandanti di omicidio.

3. *Sulla visita a casa mia a Pisa la sera del 13 maggio 1972*

Marino, al confronto con me: «Ci salutammo ed io tornai a Torino».

Io, al confronto: «Alla fine del comizio Marino non andò a Torino, ma da qualche parte a Pisa che non so, e poi venne a casa mia».

Marino, al confronto: «Non escludo che io mi possa essere recato a casa del Sofri a Pisa la sera del comizio».

Marino, al dibattimento: «Poi... siamo rimasti un po' a Pisa. Evidentemente, siamo andati a mangiare qualcosa, e poi... [...] Poi, prima di partire per Torino, andammo a casa del Sofri per salutarlo».

4. *Sulla durata del preteso colloquio pisano con me al termine del comizio del 13 maggio 1972*

Il ridicolo ulteriore, già abbracciato da precedenti sentenze, di dichiarare che dopotutto si trattava di un brevissimo colloquio, «essendo già entrambi al corrente dell'operazione», è un ornamento in piú. Si ripercorra tutto quello che Marino ha successivamente preteso di infilare dentro quel presunto colloquio – notizie sulla decisione dell'omicidio, e le sue ragioni, il rapporto con l'uccisione di Serantini ecc., istruzioni su come comportarsi in caso di «caduta», assicurazioni circa l'avvocato e l'assistenza alla famiglia, notizie su un «industriale di Reggio Emilia» (*sic!*) che si sarebbe accollato i costi dell'assistenza, dichiarazione di fiducia in lui e l'"Enrico"-Ovidio, istruzioni sul ritorno a Torino e l'attesa di una telefonata da parte di un "Luigi" – e tutto ciò anche escludendo che sia io che Marino, che non ci vedevamo da piú di un anno, non ci dicessimo almeno come stai, come stanno i figli, eccetera.

Provate a recitare di seguito questi argomenti in forma di dialogo, magari anche non sotto una pioggia, e cronometrate la durata. Dopo averlo fatto, leggete quello che la sentenza scrive a p. 471: «Marino... voleva soltanto avere il "sí" del suo capo... Per questo, basta un brevissimo incontro, lo scambio di poche parole». Applausi. (Termina, la p. 471: «L'obiezione della difesa non merita pertanto considerazione».) Quanto alla Cassazione, conferma: «...incontro durato pochissimo essendo solo questione di avere la conferma da parte di Sofri della decisione di uccidere Calabresi...» (p.93).

5. *Sul preteso colloquio con me il 20 maggio 1972 a Massa*

Trascrivo la sequenza delle carte: è impressionante.

Marino, 21 luglio: «Sofri, in occasione del comizio di Massa del 20 maggio 1972, mi disse che egli era giunto da Roma in treno praticamente controllato a vista da funzionari e agenti di polizia».

Sofri, 3 agosto: «Osservo infine che conto di mostrare che mi recai a Massa al comizio del 20 maggio 1972, di cui si è lungamente parlato, non in treno da Roma, ma in auto – non guidata da me: io non guido – da Pisa» (appunti integrativi all'interrogatorio, 3 agosto 1988).

Marino, 17 agosto: «Per quanto concerne la presenza del Sofri al comizio di Massa, non escludo che egli possa essere venuto da Pisa in auto, in quanto egli in quella città aveva la famiglia; confermo però che il Sofri a Massa mi disse che il viaggio da Roma a Pisa lo aveva fatto in treno controllato da funzionari di ps» (p.14 dell'interrogatorio al pm).

Sofri, 10 settembre: «Secondo Marino gli avrei detto che ero venuto da Roma in treno, e che il treno era pieno di poliziotti che mi seguivano. Non mi fermo su quest'ultimo dettaglio, che non solo è falso (ero arrivato da Pisa in auto) ma è un'evidente baggianata».

Teste Giovanni Buffa, 14 settembre: «Prima di partire per Massa alle 16 ricordo di aver visto precedentemente nella stessa giornata l'Adriano, probabilmente prima di pranzo, nella sede di Lc di Pisa... Non so se l'Adriano era venuto a Pisa ove aveva la famiglia, proveniente da Roma, quello stesso giorno o in precedenza. L'unica cosa che posso dire è che io lo vidi nella sede di Lc poco prima di pranzo e in quell'occasione presi accordo con lui e con altri per partire per Massa alle 16» (foglio 23 del giudice istruttore).

Marino, 15 settembre (il giorno dopo!): «Ho chiesto di essere nuovamente interrogato in quanto devo precisare due circostanze. La prima è questa: a p.14 dell'interrogatorio reso al pm ho riferito che Adriano Sofri prima del comizio di Massa mi disse che la situazione era incandescente e

che egli era venuto in treno da Roma, controllato a vista da funzionari di ps. Mi precisò che aveva viaggiato in treno da Roma a Pisa, dove si era fermato a pranzo presso la sua famiglia e poi nel pomeriggio era stato accompagnato a Massa. Ho voluto fare tale precisazione in quanto dalla verbalizzazione della p.14 poteva apparire che egli era venuto direttamente da Roma a Massa. In effetti mi sono ricordato del particolare che si era fermato a pranzo presso la sua famiglia a Pisa e, volendo essere preciso e dettagliato su ogni particolare, mi è sembrato giusto fornire tale dettaglio» (foglio 4 del giudice istruttore).

6. *Su chi avesse detto a Marino: «Vai a Torino e aspetta una telefonata»*

Udienza del 10 gennaio 1990, il presidente interroga Marino. Ha appena accertato che, secondo Marino, ora il colloquio tra lui e me a Pisa non ha avuto altri astanti, e che Pietrostefani non vi è intervenuto. Anzi, che Marino non ha affatto visto Pietrostefani a Pisa quel giorno. Ma a questo punto il presidente chiede conto a Marino di una direttiva che, caduta la presenza di Pietrostefani a Pisa, è restata senza autore:

P. Quindi, poi, dice: «Torna a Torino e aspetta la telefonata»... Chi è che gliel'ha detto? (p. 73 della trascrizione).

Marino è preso alla sprovvista. Già: chi gliel'ha detto? Pietrostefani non c'è piú, con Bompressi ha detto di non aver parlato, di Sofri – che è venuto a Pisa da Roma per il comizio, senza avere nessun accordc preventivo per incontrarsi con lui, anzi non sapendo neanche che l'avrebbe visto – è impensabile che abbia pronunciato quella circostanziata e cifrata direttiva... Marino farfuglia:

I. Ma questo fatto qui... Eravamo... Cioè, io, quando ho

parlato con lui, ho parlato essenzialmente per avere la conferma di questa cosa qua. Su quello che riguarda poi l'altro aspetto, diciamo, della preparazione riguardante l'attentato, non ne discussi in quel momento, insomma.

Il presidente però vuole una risposta, e, intanto, mette in rilievo le difficoltà in cui Marino si trova:

P. Quindi, non ha parlato di queste cose; però, risulta che lei, invece, lo ha dichiarato, e adesso le leggo tutti i passi... È un po' stanco?
I. [risposta inintelligibile].
P. Beh, ha ragione; comunque adesso possiamo anche fermarci.
Quindi, lei oggi ci conferma che il colloquio con Sofri è stato estremamente sintetico («Sei a conoscenza dell'omicidio Calabresi?...» «Sei d'accordo?» «Sí sono d'accordo. Ci sarà l'assistenza. Se ti prendono, non dire che vieni dall'Organizzazione.») Va benissimo. Nessun'altra indicazione.
Lei però a verbale ha dichiarato, invece, che ci furono indicazioni operative; quantomeno, le fu detto: «Adesso vai a Torino e aspetta la telefonata – che poi arrivò». Invece, questo non è vero? Chi è che le disse, quindi «Vai a Torino e aspetta la telefonata»? «Vai a Torino»...e, quindi, dovremmo essere in una città diversa da Torino.
I. Scusi, non ho capito bene il senso (p. 74 della trascrizione).

L'imbarazzo di Marino è evidente dal verbale. Quello che il verbale non mostra è il lungo e penoso silenzio che precede la mancata risposta di Marino. È con le spalle al muro. Non c'è nessuno cui possa attribuire quella frase, e al tempo stesso non può semplicemente rinnegarla. Marino resta zitto e con la testa bassa. Il presidente insiste.

I. Scusi, non ho capito bene il senso.
P. Lei dice che le dissero «Vai a Torino»; quindi, glielo disse qualcheduno che non era a Torino (non eravate a Torino in quel momento... Le dice «Vai a Torino»).

A questo punto Marino ha una sola scelta. Ha detto che lí con lui ci sono solo io. E allora...

I. Sí, salutandoci... Cioè, me la disse Adriano stesso questa cosa... Cioè, me la disse lui quando l'ho salutato, e non è...

Il presidente lo interrompe pazientemente:

P. Adesso, un secondo fa, ha detto di no, Marino... Stia tranquillo! un secondo fa, ha detto di no. Oltretutto, questo è tutto registrato... Adesso, un secondo fa, ha detto: «No, non me l'ha detto, ha detto soltanto...». Adesso, dice: «No, me l'avrà detto lui». Chiuda gli occhi e riveda quel momento. Questa frase «Vai a Torino e aspetta la telefonata», che sembra una frase logica, perché «tu sei l'autista, vai lí e aspetta la telefonata» (infatti, poi, lei dirà che la telefonata è arrivata)... Chi le ha dato queste indicazioni? Lasciamo stare Sofri... [...] Chi le ha dato queste indicazioni? [...]
I. Me lo disse Sofri in quel momento, quando ci salutammo.
P. Va bene. Quindi, glielo disse Sofri.

La falsità estemporanea e strumentale di questa risposta è chiara oltre ogni dubbio, e rilevata esplicitamente dallo stesso presidente («Lasciamo stare Sofri»). Il colloquio di cui si parla non è mai avvenuto, e non è per questo che ho richiamato ora questo punto. Esso illustra invece esemplarmente il meccanismo di moltiplicazione delle bugie di Marino; avendo mentito una prima volta, senza prevedere le conseguenze

e le contestazioni, è costretto a ripararsi dietro sempre nuove menzogne, del tutto indifferente alla loro gravità per altri. Marino è pronto a coinvolgere nei piú gravi sospetti chiunque per rattoppare un buco del suo racconto, o per uscire dal disagio di un'interrogazione scomoda e non compiacente.

Storie che scompaiono. L'industriale di Reggio Emilia. Nel corso degli anni, molti temi che si erano affacciati alla ribalta di questa vicenda sono poi misteriosamente scomparsi, e anche le sentenze non ne hanno fatto piú parola. È scomparsa, per esempio, la testimonianza di Hans Deichmann, scomoda per l'accusa; non si è piú parlato della questione dei corpi di reato distrutti.
In altri casi, la scomparsa di alcune storie si deve solo al fatto che, dopo averle brandite con categorica impudenza, la pubblica accusa, la parte civile o la difesa di Marino si erano rese conto che si trattava di argomenti impraticabili: meglio, quindi, decidere di ignorarli di punto in bianco, facendo finta di niente. Su una di queste storie vorrei soffermarmi: quella dell'industriale di Reggio Emilia. Ne sentii parlare per la prima volta nell'agosto dell'88, nel confronto con Marino. Si diceva che questo industriale fosse una sorta di nostro *sponsor*, pronto ad assistere la famiglia di Marino in caso di cattiva riuscita dell'impresa omicida. Io non avevo mai conosciuto un industriale di Reggio Emilia, e le indagini disposte dalla Corte non riuscirono a trovare altro che questo: che nell'agosto del 1973 una scuola quadri di Lotta continua si era svolta in un albergo di Cerreto Laghi, in provincia di Reggio. L'albergatore, deceduto nel frattempo, era peraltro di Marina di Massa, ed esponente della Democrazia cristiana. Questo non trattenne l'avvocato Li Gotti, della parte civile, dal continuare nelle insinuazioni: un socio dell'albergatore era di Reggio Emilia, iscritto al Pci e detto anzi

"l'industriale rosso". Se ne fece anche il nome: Gibertoni.

Verso la fine del '93, volendo venire a capo di questa baggianata, andai a Reggio Emilia e vi svolsi una mia inchiesta. Ne presentai i risultati nei miei appunti finali alla Corte d'assise d'appello di Milano: quella che ci avrebbe poi assolto, ma il cui verdetto sarèbbe stato rovesciato qualche mese dopo grazie alla truffa della sentenza suicida. Riprenderò qui i miei appunti di allora.

Pietro Gibertoni era nato nel 1922, ed è morto nel marzo 1988. È stato, col titolare della Max Mara, l'imprenditore piú di spicco nella Reggio del dopoguerra, e ha goduto di un credito pubblico enorme nella città. L'attività alberghiera, e anche quella di impianti sciistici sull'Appennino tosco-ligure-emiliano, è stata parte del tutto secondaria del suo lavoro, costituito dalla fabbricazione e l'esportazione di prodotti per l'agricoltura, dai mangimi ai macchinari, a interi impianti a ciclo integrale. A questa attività facevano capo una serie di aziende e un'imponente quantità di filiali e partecipazioni in Africa, in America latina, nell'Europa orientale, in Asia. Figlio di contadini di Correggio, Gibertoni era stato partigiano valoroso, a poco piú che vent'anni. Nel dopoguerra, vicino al partito comunista, fu incerto fra un'attività pubblica e una commerciale: a deciderlo fu una specie di infortunio, significativo dei tempi. Chiamato a testimoniare in un processo contro un piccolo gerarca fascista, ne difese, sulla scorta della propria esperienza, l'umanità, e questa generosità non fu apprezzata. Gibertoni provò a dedicarsi al legname, poi alle granaglie, e un incidente – una partita di cereali andati a male, che un chimico suggerí di sottoporre a una procedura di mescolanza e tostaggio – lo convertí all'industria dei mangimi. Comunista di convinzioni, non fu mai fazioso, e gli si indirizzarono, pare, Pepponi e don Camilli. Un sacerdote, don Braglia, ricevette da lui in dono la sede e i mezzi per una comunità di accoglienza

di tossicodipendenti tuttora attiva. L'albergo sul passo del Cerreto, cui si è demenzialmente appigliata l'accusa contro di me, lavorò tradizionalmente soprattutto col versante marittimo e versiliese, come mostrano del resto, nel nostro caso, la presenza di un direttore di Marina di Massa, e l'organizzazione del soggiorno per la scuola quadri del '73 da parte di nostri militanti di Viareggio. In quell'albergo, pare non attivissimo, si svolsero, ai prezzi di favore della stagione non piena, incontri analoghi delle associazioni piú varie, dagli amministratori ai sindacati ai boy scouts. L'idea che il soggiorno presso l'albergo implicasse la conoscenza (dico la conoscenza anche solo fortuita, e figuriamoci la complicità in omicidio) personale di Gibertoni è una pura sciocchezza: e questo anche se non esistesse, oltre al divario di tempo con l'inizio del '72, un ameno rapporto di polizia che riferisce degli ospiti della «scuola quadri» che a tavola aizzavano il personale di servizio a far valere i propri diritti contro i padroni. La parte civile ha spinto la sua impudenza a menzionare mio fratello Gianni, che lí tenne una lezione, ciò che del resto gli si addice, dato il suo mestiere di professore universitario. Ma continuiamo. Nel 1991, due anni dopo la morte, il nome di Gibertoni venne evocato da Otello Montanari nell'ambito della risentita polemica sui delitti del dopoguerra nel Reggiano, che ebbe poi al centro il caso di Germano Nicolini. Il sospetto avanzato da Montanari fu accolto da un coro di proteste. Intervenne con forza, in difesa di Gibertoni, Ugo Benassi, sindaco della città dal 1976 al 1987, poi senatore (ai miei appunti alla Corte avevo accluso gli articoli apparsi sui tre giornali a diffusione locale). Ma di Gibertoni parla a lungo anche il libro-memoriale scritto da Germano Nicolini (e introdotto da Giandomenico Pisapia), *Non vogliono la verità*. Nicolini ricorda l'impegno profuso da Gibertoni per fare emergere la verità sulla sua – di Nicolini, intendo – innocenza.

Le persone piú autorevoli di Reggio Emilia ridono e inorridiscono insieme della sola ipotesi che Gibertoni possa avermi fatto da complice e finanziatore. Egli non ebbe alcun rapporto coi militanti locali di Lotta continua. Le stesse persone che lo conobbero meglio ricordano, accanto al calore umano di Gibertoni e al suo idealismo, la rigidità intransigente con cui fu sempre avverso negli anni settanta, fin dagli albori – a Reggio piú vigorosi –, alla cosiddetta "lotta armata": e anzi come si ritenesse un plausibile bersaglio per i brigatisti, nella sua immagine di importante imprenditore e uomo della sinistra ufficiale, di cui era per di piú nota la dimestichezza con leader e capi di Stato internazionali. (Col Gorbaciov ministro dell'agricoltura Gibertoni aveva trattato e attuato l'installazione di grossi progetti integrati.) In quegli anni il principale socio di Gibertoni, Giovanardi, preferí, per sventare lo stesso rischio, spostare la propria residenza in Svizzera.

Aggiungo un'altra notizia singolare. Mentre io non ho mai visto in vita mia e sua Pietro Gibertoni, né mai l'avevo sentito nominare prima della indecente insinuazione avanzata nel processo, dubitavo ovviamente della possibilità di provare in modo definitivo di non averlo mai conosciuto, dal momento che era morto. Non conoscevo la notorietà enorme e il risalto pubblico del personaggio, che moltiplicano a dismisura i testimoni "negativi" di una nostra conoscenza e relazione, ciò che mi ha molto rallegrato. Ma sono venuto a conoscenza di un altro dettaglio: Gibertoni aveva una villa a Lerici, che amava frequentare; per un periodo aveva progettato di installare un grande impianto di piscicoltura – per l'esattezza, di anguille – a Santo Stefano Magra. Fra i suoi amici locali – *amico personale, oltre che interlocutore politico e amministrativo* – ci fu il sindaco di La Spezia, poi senatore del Pci, Bertone: la stessa persona cui Marino si rivolse all'inizio di questa vicenda. Questa singolarità significa per

me una sola cosa: che di fronte all'insinuazione contro Gibertoni il difensore di Marino, avvocato Maris, doveva saper bene che cosa rispondere, e non l'ha fatto. Quanto all'insinuazione, la sua origine sta nella peculiare competenza dell'avvocato di parte civile, Ascari, nelle accuse infondate e politicamente pregiudicate nei confronti del cosiddetto "triangolo della morte", di cui il processo Nicolini costituisce la madornale dimostrazione. Con una sola insinuazione, per dirla grossolanamente, la parte civile aveva contato di prendere due piccioni, me e l'antico Pci emiliano: che niente in comune abbiamo mai avuto, se non questa sorte di piccioni, del resto tutt'altro che rassegnati.

Mi sono dilungato su una questione forse marginale. Vorrei tuttavia ricordare che nella motivazione della sentenza di secondo grado si arrivò a dare per buona l'identificazione fra l'"industriale di Reggio Emilia" e il Gibertoni proposto dalla parte civile.

Come risulta dalle pp. 486-487 della trascrizione del dibattimento di primo grado, proprio in apertura del mio interrogatorio il presidente chiede: «Il presidente delle Reggiane, Fiaccavento...lei l'ha conosciuto?» Rispondo di no. Il presidente: «Nemmeno negli anni passati?» Io: «No. Io non ho mai conosciuto né il presidente delle Reggiane, né alcun industriale di Reggio Emilia». La domanda del presidente era evidentemente suggerita da una lettura delle intercettazioni telefoniche di Pietrostefani che, come è stato chiarito, retrodatava erroneamente i riferimenti contemporanei al lavoro e alle relazioni di Pietrostefani, allora – nel 1988 – dirigente delle Officine reggiane. È mia ferma opinione che stia lí, in quell'equivoco, e nelle domande che poté ispirare in istruttoria, l'origine della introduzione, nella costruzione di Marino circa il falso colloquio pisano, del pazzesco dettaglio dell'"industriale di Reggio Emilia".

La giurisprudenza sui riscontri. Le Sezioni unite, a proposito del nostro caso, avevano ribadito la necessità di riscontri specifici per ciascuna delle accuse e per ciascuno degli accusati da parte del chiamante in correità. A questo principio – che dovrebbe essere autoevidente, salvo tramutare la chiamata in correità in una prova assoluta, e il chiamante in giudice onnipotente della vita e della morte altrui – ancora poco fa, dopo l'ultima sentenza di Cassazione contro di noi, si è richiamata un'altra sezione della Suprema corte, la seconda: anzi, citando esplicitamente quella sentenza delle Sezioni unite.

L'ultima Cassazione, che ci ha definitivamente condannati, e che aveva la sentenza delle Sezioni unite come un proprio precedente diretto, ha viceversa rovesciato quel principio, senza neanche prendersi la briga di avventurarsi nella dottrina.

Voglio ricordare il grossolano contrasto con quello che è avvenuto nei processi per rapina celebrati in Piemonte sulla base delle accuse di Marino. Le rapine erano state, nel nostro primo processo, la chiave di volta dell'accusa e della conduzione del presidente. Tenendo nel processo rapine "politiche" di cui si sapeva già che erano prescritte, e rapine "private" la cui competenza era di altri tribunali, l'accusa ne aveva fatto il pretesto per la dimostrazione dell'esistenza di una struttura armata, e, "logicamente", dell'omicidio. Dissi allora che si voleva processare un omicidio attraverso delle rapine – delle quali, peraltro, io non ero stato neanche indirettamente imputato. La fondatezza di quella opinione risultò oltre ogni dubbio quando, appunto, le rapine "politiche" vennero dichiarate prescritte, e i processi per le rapine degli anni ottanta si chiusero con l'assoluzione di tutti gli accusati da Marino, con giudizi divenuti definitivi. Cioè, la parola di Marino non viene giudicata sufficiente a motivare la condanna di altri in processi per rapina condotti da tribunali italiani, mentre viene dichiarata sufficiente a una condanna per omicidio da altri tribunali italiani, che per giunta ci arrivano attraverso l'illazione "logica" che passa dalle rapine all'omicidio. La difformità di giudizio è così clamorosa da ribadire la natura "politica" e preordinata della conduzione del processo Calabresi.

I "riscontri specifici" contro di me: gli articoli di giornale. Cassazione, p. 123: «Nessun appunto di illogicità può infine farsi alla motivazione della sentenza che ha valorizzato come riscontro il movente dell'omicidio e l'implicita adesione ad esso da parte di Lotta continua evidenziando la gravità e l'univocità della campagna di stampa a partire dal 1970 contro Calabresi con successiva palese apologia e compiacimento per il crimine, riscontro per tutti gli imputati ma soprattutto per Sofri estensore dei testi... ed ispiratore della linea del giornale».

Questa enormità sembra commentarsi da sola. Ma non è così, dal momento che una così alta Corte l'ha fatta propria. Dunque commentiamola. In primo luogo: la campagna di stampa contro Calabresi è un «riscontro per tutti gli imputati». Ma se è così, essa è un «riscontro» per tutte le migliaia di aderenti a Lotta continua. In secondo luogo: la campagna di stampa è un riscontro «soprattutto» per me. Qui, all'aberrazione di trasformare degli scritti nel riscontro di un omicidio, si aggiunge una piena falsificazione, anch'essa spiegabile solo in due modi: o la misconoscenza degli atti, o la loro deformazione. Di quella campagna sulla morte di Pinelli, io scrissi il primo articolo, e ne sono ancora fiero; si intitolava Bombe finestre e lotta di classe (cfr. la mia *Memoria*, pp. 112-115; e anche il libro da me curato, *Il malore attivo dell'anarchico Pinelli*, Sellerio 1996, che ripubblica la sentenza D'Ambrosio del 1975; in appendice, a p. 96, è ristampato quel mio articolo del 20 dicem-

bre 1969). Al processo e fuori, dichiarai di assumermi la corresponsabilità dell'intera storia di Lotta continua, politica e cioè morale: ma precisai che nessun altro degli articoli di quella campagna era stato scritto da me, e che in particolare fin dall'inizio del 1971, come era noto e risultava chiaramente, ero stato al sud, lontano ed estraneo alla conduzione del giornale e dell'organizzazione nel nord e nel centro d'Italia. All'opposto, dichiarai di essere stato l'autore del commento pubblicato sul giornale all'indomani dell'omicidio Calabresi. Dunque l'attribuzione diretta a me degli articoli che risultano non scritti da me, da parte della Cassazione, è falsa e indebita.

(Aggiungerò ancora una volta che persone che avevano scritto quegli articoli mi proposero tempestivamente, nel corso del processo, di dirsene autori, e che io chiesi loro con forza di farne a meno. Quella generosa offerta avrebbe infatti, per un verso, tradito la vera corresponsabilità collettiva che stava allora dietro l'anonimato delle nostre pubblicazioni; per altro verso, avrebbe assecondato il gioco alla criminalizzazione postuma e astiosa delle persone che di quel movimento erano state partecipi.)

Quanto al commento successivo all'attentato contro Calabresi, che io scrissi, esso è stato rozzamente deformato fin dall'esordio di questa storia. Nell'ordine di cattura spiccato contro di noi nel luglio del 1988, il giudice istruttore Lombardi scrisse che Lotta continua era uscita, il 18 maggio 1972, col titolo: "Giustizia è fatta". Semplicemente, non era vero. Il giudice Lombardi, che si vantava scrupoloso, dovette inaugurare i nostri interrogatori mettendo a verbale la correzione di quell'errore. Ciò non ha impedito, fino a questi giorni e oltre, a tutti i nostri accusatori, anche in buona fede, di ripetere quella che pare loro una citazione autentica: «Giustizia è fatta». Quel comunicato del 18 maggio, che nel processo mi è stato rinfacciato come una «rivendicazione», e

ora la Cassazione sancisce come «riscontro», fu commentato, subito dopo il mio arresto, da Leonardo Sciascia, cosí: «Mi pare che segni un punto per la difesa piuttosto che per l'accusa» (si veda, per il testo e la ricostruzione, la mia *Memoria*, pp. 120-123).

Per concludere sulla sostanza: la Corte di cassazione ha stabilito nel 1997 che gli articoli pubblicati fra il 1969 e il 1972 su un giornale costituiscono il «riscontro» a un mandato di omicidio. Nel 1972, per quell'articolo, il tribunale di Roma processò per apologia di reato Adele Cambria, che prestava la propria firma come direttrice responsabile del giornale: e la assolse.

Il mistero dei 400 km. Proviamo a srotolare da un altro capo la fandonia di Marino sul 13 maggio pisano, il giorno in cui, al termine di una manifestazione in morte di Serantini, gli avrei commissionato l'omicidio. Al mio confronto con Marino (siamo nel settembre 1988) io dico che la sera del 13 maggio lui è venuto nella mia casa pisana; piú esattamente, nella casa di mia moglie e dei miei figli, e vi si è fermato a lungo, come molte altre persone. Marino non nega; al contrario replica quasi stizzito: «Non escludo che io mi possa essere recato a casa del Sofri la sera del comizio [...]; è molto probabile che prima di partire per Torino oltre che aver mangiato da qualche parte ci siamo recati a salutare Sofri a casa sua».

Prima domanda: perché Marino ammette di essere venuto nella casa pisana quella sera? Perché è vero – si potrebbe dire: ma questo non vale per Marino, che infatti finora aveva detto: «Dopo il comizio, salutai Sofri e ripartii per Torino». Il fatto è che un gran numero di persone avrebbe potuto testimoniare, molte di quelle che si erano raccolte a casa mia, e conoscevano Marino, e ne ricordavano la presenza.

Si aggiunga che qui Marino «non ricorda» e «non esclude» la visita serale: al processo poi dirà di ricordarla bene. Anzi, darà, interrogato, dettagli a iosa: «Poi, prima di partire per Torino, andammo a casa del Sofri per salutarlo [...] Potevano essere le nove o le dieci [...] la porta ci fu aperta dalla sua... da sua moglie, insomma [...] C'era un viavai di gente. Gente che andava, gente che veniva, e c'era molta gente che andava lí per salutarlo, insomma e per scambiare qualche parola con lui [...]».

Seconda domanda: perché Marino aveva fino ad allora sostenuto di avere avuto il colloquio famigerato con me al termine del comizio, e non la sera a casa mia? La risposta è una sola, e chiara: perché la fandonia di Marino si basava sulla presenza di Pietrostefani a Pisa, e sul colloquio congiunto fra lui, me e Pietrostefani. Sappiamo che cosa è successo: dimostrato che Pietrostefani non c'era, Marino – che lo «ricordava perfettamente», e poi man mano lo perde per strada, fino a dire, nello stesso confronto con me, di non ricordarlo – ha dovuto riaggiustare tutta la sua fabbrica bugiarda. Aveva detto e insistito di essere venuto a cercare la conferma dell'Esecutivo, e finisce per dire di essere venuto solo per me; aveva detto che nessuna indicazione operativa era venuta a Pisa, e che io non sapevo nemmeno della sua venuta, e finisce col dover dire – dato che non c'è rimasto nessun altro sulla scena – che sono stato io a dirgli: «Va' a Torino e aspetta la telefonata di un tal Luigi».

Poi si era dimenticato un'altra cosa ancora: che durante quella manifestazione, e alla sua fine, piovve forte. Cosí, raccontando la sua fandonia, aveva descritto un tranquillo e passeggevole esodo dalla piazza, con me che andavo al bar seguito da «un codazzo di dirigenti di Lc». Anche di questa pioggia si accorse solo quando, nel nostro confronto, la ricordai io. Ancora, richiesto di menzionare almeno qualcuno dei «dirigenti di Lc» che mi avrebbero seguito nella passeggiata al bar, dopo un lungo e imbarazzato silenzio nominò Paolo Brogi, che quel pomeriggio partecipava a una pubblica manifestazione a Sampierdarena, Genova, e Roberto Morini, che nega circostanziatamente.

Tutto chiaro, fin qui? Se trovate le cose che ho sommariamente (ennesimamente) ricapitolato poco convincenti, o suscettibili di un'altra interpretazione, per favore, fatemelo sapere. Nessun giudice ci ha nemmeno provato. Comunque sia, se avete avuto la pazienza di arrivare fin qui, sentite che razza di ragionamento fa l'ultima Cassazione. E lo fa nel capitolo intitolato ai "riscontri". Dice la Cassazione (p.122):

«Non era certamente normale e di routine la presenza di Marino a Pisa, con uno spostamento di circa quattrocento chilometri, ad una manifestazione di carattere prevalentemente regionale-toscana, alla quale non risultava avessero partecipato altri militanti piemontesi e lombardi».

Ripeto: questa roba è chiamata «riscontro personale» contro di me. Ebbene: questo è del tutto falso, come ora mostrerò. E conferma che i giudici della Suprema corte non conoscono (non posso infatti pensare che, conoscendoli, li capovolgano) gli atti che sono chiamati a valutare. Bastava leggere l'interrogatorio di Marino, il quale racconta di aver deciso all'ultimo momento di venire a Pisa, approfittando di un passaggio sull'auto di altri militanti torinesi. Dunque: c'erano «altri militanti piemontesi», come ce n'erano lombardi, trentini (Trento era ancora piú lontana). Falso e grottesco, con quel richiamo ai «quattrocento chilometri». E questo è un riscontro personale contro di me!

Chi di voi lettori, comunque intenzionato, può sfuggire alla constatazione che l'argomento della Cassazione è inequivocabilmente falso? Ora, poiché la sentenza della Cassazione è definitiva, chi e dove può correggere un falso grossolano che si è proclamato definitivo?

Una domanda che rimane. A tutto quello che ho appena detto occorre aggiungere una domanda che resta ancora senza risposta, e lo resterà fino a che Marino non sarà costretto a dire la verità su quel 13 maggio a Pisa. Perché Marino aveva mentito, sostenendo di avermi parlato alla fine del comizio e di essere ripartito per Torino? Perché, pur inventando di avermi parlato alla fine del comizio, con l'incauta intenzione di far risultare Pietrostefani partecipe del preteso colloquio, non ha comunque ricordato di essere passato di sera da casa mia, se non dopo che io l'ho costretto a farlo? E poi, invece, ha ricalcato quello che io avevo detto della serata, senza dire, e senza che nessuno gli chiedesse, come mai un colloquio fatale cosí frettolosamente e imprudentemente condotto, per un mandato di omicidio, in un angolo di strada, non venisse ripreso, nell'agio di una visita domestica, neanche da un cenno d'intesa, da una strizzata d'occhio? E che addirittura la visita domestica serale al mandante dell'omicidio fosse uscita dalla memoria del candidato omicida?

Qualcuno può credere a questo?

Allora ripeto la domanda: perché Marino ha inventato un incontro con me al termine del comizio che non c'è stato, e ha cancellato l'incontro con me a casa mia che c'è stato? Perché?

Nove anni buttati. Come avete appena visto, la Cassazione, quando ne ha voglia, non solo non si astiene dalle considerazioni di fatto, ma vi si immerge fino al dettaglio stradale dei «quattrocento chilometri». Se l'avesse fatto sistematicamente, io me ne sarei finalmente rallegrato, dato che per nove anni mi sono battuto perché l'accusa si misurasse con la ricostruzione documentale, testimoniale, fattuale, delle circostanze che pretendeva di addebitarmi. E la Cassa-

zione avrebbe dovuto comunque farlo, anche se avesse davvero rispettato la distinzione tra questioni di diritto e questioni di fatto, perché per esempio la questione di diritto del modo di valutare le testimonianze era strettamente legata all'esame della ricostruzione del 13 maggio 1972 a Pisa.

Per nove anni io ho ricostruito con ogni possibile fonte – testimoni, giornali, fotografie, rapporti di polizia, mappe – quel 13 maggio di venticinque anni fa. Marino aveva collocato la sua calunnia ai bordi del mio comizio, confidando che un'occasione cosí pubblica garantisse dell'impossibilità di smentire la presenza mia e di Pietrostefani. Proprio quel trasparente e grossolano calcolo si era rovesciato nel contrario. Pietrostefani – grazie alla sua latitanza di allora, dimenticata da Marino – aveva dimostrato di non essere stato a Pisa. Quanto a me, la stessa pubblicità della circostanza mi metteva a disposizione testimoni, cronache, fotografie... Un altro giorno, ordinario e privato, come avrei potuto ricostruirlo? Come potreste voi, se ne avete l'età, ricostruire un vostro giorno di sedici o venticinque anni fa?

Tutti i miei movimenti sono stati ricostruiti e documentati. Tutti i passaggi dell'accusa sono stati sconfessati. Gli accusatori, privati e pubblici, e i successivi giudici, quando hanno voluto condannare, hanno vergognosamente negato l'evidenza. Hanno negato una pioggia che aveva bagnato un'intera città, che era fotografata in decine di foto, che era descritta nelle cronache dei giornali. Hanno scritto (motivazione della prima condanna in Appello!) che non risultava alberata una piazza pisana contenente in realtà 54 – cinquantaquattro – pini marittimi: costringendo un consiglio comunale a smentirli. Hanno dichiarato inattendibili a priori tutti i testimoni, per pregiudizio politico. Hanno modificato dieci volte le circostanze dell'accusa, sperando di forzarle a incastrarsi nel muro compatto di testi e documenti della mia difesa: ottenendo solo di svelare piú apertamente la stru-

mentalità dell'accusa.

Bene, dopo quasi nove anni di questa fatica tenace e avvilente l'ultima Cassazione arriva, e in qualche riga (p.93) dichiara che non importa niente, che il colloquio di qualche minuto deve essere comunque avvenuto:

«...incontro che non poteva certamente essere escluso dalle deposizioni dei testi sui movimenti di Sofri, non incompatibili con qualche minuto di colloquio con Marino prima di lasciare la piazza».

Questa conclusione della Cassazione – perché? perché sí – equivale a dire che non bisogna difendersi, non bisogna refutare prove di accusa ed accumulare prove a difesa. Chiaro?

Dopo aver così cancellato il diritto alla difesa e l'istituto della prova – spodestato da quello della «non incompatibilità» – e fatto piazza pulita di testi e circostanze in via di principio, la Cassazione si cava il gusto, appena una pagina dopo (p.94), di scrivere un'altra madornale falsità:

«E la sentenza non ha affatto ignorato o inesattamente valutato le deposizioni dei testi sui movimenti di Sofri dopo il comizio (in particolare Guelfi) ma ha correttamente ritenuto che nessuno di essi aveva dichiarato di avere seguito Sofri come un'ombra minuto per minuto e di averlo tenuto costantemente sotto controllo».

Naturalmente, è vero il contrario. I testimoni, e Guelfi per primo, hanno descritto senza la fessura di un minuto i miei movimenti di quel pomeriggio. La fine del comizio, la mia discesa dal palco, il capannello in cui si parla della lapide per Serantini, della richiesta di altri comizi, dei mandati di cattura annunciati per militanti pisani; e l'andata dalla piazza mia e di Guelfi, che voleva parlarmi, e mi accompagnò a far visita a Soriano Ceccanti e alla sua famiglia (cfr. in particolare le testimonianze di Guelfo Guelfi e di Augusto Moretti).

Testimoni dell'attentato? Inattendibili. Dalla pagina 102 la sentenza ripercorre, molto frettolosamente, le circostanze dell'attentato, al semplice scopo di dichiarare radicalmente inattendibili tutte le testimonianze contemporanee contrarie o fastidiose alla versione di Marino. «Assolutamente inattendibile» il teste Musicco, «sempre» coerente Marino sul luogo dell'incidente d'auto (clamorosamente cambiato nel corso del processo: «come risulta dalle precise dichiarazioni richiamate – con diversa interpretazione – nella sentenza delle Sezioni unite» – *sic!*); attendibilità della retromarcia raccontata da Marino (ed esclusa da tutti i testi).

Della sistematica distruzione di *tutti* i corpi di reato la sentenza non si occupa.

Lotta continua? Terrorista. Noi? Criminali in servizio attivo. La sentenza corre cosí velocemente verso il traguardo. Lotta continua aveva una natura «militarista terroristica». Non solo di Bompressi si scrive – contro una messe di testimonianze – che si recasse a Torino solo clandestinamente e sotto mentite spoglie, ma addirittura che, come vuole la Bistolfi, non si vede mai «Pietrostefani partecipare a riunioni nella sede torinese del movimento, né svolgere manifesta attività per l'organizzazione in detta città». Non importa che lo stesso Marino avesse detto che incontrava Pietrostefani nella sede di Lotta continua. Si dà per buona la ridicola tesi che il 17 maggio io e Pietrostefani (latitante) passassimo la mattina «in spasmodica attesa accanto alle telescriventi», nella redazione *di Lotta continua* a Roma, decapitando di netto tutti i testimoni di Lotta continua e no.

In fondo a questa cavalcata selvaggia, la conclusione: Lotta continua era una micidiale organizzazione terroristica, e noi siamo – non siamo stati, ma siamo tuttora – dei micidiali criminali.

Questa conclusione della sentenza ha meritatamente conquistato l'attenzione dei commenti. Vale la pena di riportarla ancora, testualmente. Sentite:

«Quanto al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche la sentenza ha correttamente richiamato l'assenza di qualsiasi segnale di resipiscenza, di rimorso, di confessione da parte degli imputati, di qualsiasi parola di esecrazione per il delitto e di comprensione verso la vittima e i figli superstiti, di fatti particolari degni di menzione al di fuori della perdurante incensuratezza, di particolari benemerenze».

Questa conclusione è il perfezionamento finale dell'obiettivo via via piú perseguito dall'accusa contro di noi: la nostra denigrazione attuale, oltre e piú ancora che la *damnatio memoriae*, lo sfregio del nostro passato. È una conclusione aberrante: due volte, perché rinfaccia l'assenza di confessione a imputati che si proclamano innocenti, e perché deforma oltraggiosamente non solo la nostra vita (le nostre «benemerenze») ma la specifica verità delle cose da noi dette nel corso di questo processo. Costa 10.000 lire, la mia *Memoria* in volume (che è un atto processuale): si leggano i capitoli intitolati "La campagna di Lotta continua su Pinelli e Calabresi", e "Padri e figli". E si legga anche, nell'appendice di note a quello stesso volume (alle pp. 202-203) il brano piú pertinente del mio interrogatorio in aula, nel primo processo.

Fra quelli che non si prenderanno la briga di leggere quelle pagine, e ne avranno tutto il diritto, ci saranno molte persone con altre cose cui pensare, e alcune che vogliono tenersi indisturbato il proprio bisogno di inimicizia e odio. I giudici, da qualunque sentimento fossero animati, non avevano il diritto di non leggere quelle pagine, e tutte le altre.

ATTO DI OPPOSIZIONE

Al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia

Atto di opposizione

di Adriano Sofri, contro la richiesta di archiviazione avanzata dal pm, Fabio Salamone, nel procedimento penale n.1962/16 mod.21 per il reato di cui all'art. 323 c.p., nei confronti di Della Torre Giangiacomo, originato da un esposto dello stesso opponente.

Avendo letto gli atti dell'indagine e le conclusioni del pm, osservo quanto segue, per motivare la mia opposizione.

1. Riguardo alla valutazione della testimonianza della signora Roberta Sorcinelli Duchene (p. 144 sgg.)[1]. Apparente-

[1] Nella casa romana della signora Sorcinelli Duchene, secondo la testimonianza di quest'ultima, il giudice Della Torre sostenne, qualche tempo prima del processo che avrebbe poi presieduto, «che tutti i fatti avevano avuto i loro riscontri», che la «natura terroristica» di Lotta continua era stata dimostrata e che «questi erano degli scalmanati». La testimone ne trasse la convinzione che «il magistrato era già orientato» (*n.d.r.*).

mente si può pensare che non ci sia ragione di ulteriori accertamenti, dal momento che il pm conclude per due punti: *a*) l'attendibilità della versione della signora rispetto a quella del Della Torre; *b*) la dichiarazione che la prevenzione manifestata dal Della Torre sarebbe stata motivo di ricusazione, mentre non può essere ritenuta influente sulla dimostrazione del pregiudizio perseguito nel corso del processo e alla sua conclusione, a danno mio e dei miei coimputati.

In realtà, queste sono conclusioni mancate, o piuttosto lasciate a mezza strada.

Quanto al primo punto, cioè la discrepanza fra le due versioni, potendo essa significare non una improbabile smemoratezza del Della Torre, ma una sua orientata reticenza o falsità, il confronto fra la signora Duchene e il Della Torre potrebbe accertare la portata e la ragione della discrepanza. Un tale piú esatto accertamento influirebbe anche sul secondo punto: cioè, al di là della ricusazione non avvenuta da parte nostra – per un'ennesima illusoria prova di fiducia nel rispetto del diritto – l'espressione anticipata del pregiudizio del Della Torre e la sua postuma negazione sono strettamente collegate alle altre prove di quel pregiudizio provenienti dall'interno del processo. Essa dunque non può essere ritenuta solo «rilevante sotto l'aspetto morale e deontologico», come sostiene il pm (p. 237). Si ricordi infatti che il Della Torre non dice di non ricordare il colloquio con la signora Duchene, ma esclude di averle parlato del processo Calabresi: «Escludo di aver parlato con la Signora Sorcinelli del processo Calabresi» (p.135). Che sembrerebbe dunque non una dimenticanza, ma una bugia.

Sicché, chiedo che sia disposto un confronto fra la testimone e il Della Torre.

2. Riguardo alla testimonianza del signor Settimo Giovanni, sull'espressione di felicitazione da parte del presidente

Della Torre, al termine del processo Mirabella, per la condanna raggiunta, la conclusione del pm ne annega la portata nella generica soddisfazione espressa dal Della Torre e ricordata anche da altri testi, giudici laici. Ma il Settimo ha indicato una circostanza personale e singolare, cioè la raccomandazione a tenere un analogo atteggiamento – per la condanna – nei confronti dell'imminente, e ancora non aperto, processo Calabresi, aggiungendovi l'inequivocabile riferimento ai giudici laici del precedente Appello, che non avrebbero dovuto assolvere. (Settimo: «Al termine della camera di consiglio del processo a carico di Gaetano Mirabella il presidente Della Torre mi avvicinò e mi disse: "Spero che al Calabresi siano tutti come lei, che nessuno si lasci condizionare, perché l'ultima volta hanno assolto tutti e non dovevano"». Che il colloquio fosse un dialogo, e dunque il Della Torre si volgesse singolarmente al Settimo, è evidente: «...siano tutti *come lei*...». E si noti la consonanza fra questa testimonianza personale e quella della signora Tuana Marilena: «Io non ricordo che il presidente Della Torre in quella circostanza abbia manifestato l'augurio che anche nel terzo processo si sarebbe arrivati a una sentenza di condanna, devo però dire che il complesso del suo discorso sembrava orientato in tal senso» (p.139).

Poiché la sottovalutazione di questa circostanza nelle conclusioni del pm è incongrua, e corrisponde piuttosto a un vero fraintendimento, chiedo che venga disposto un confronto fra il Settimo e il Della Torre, per verificare le reciproche versioni. Né il confronto può ritenersi superfluo, dal momento che, se le versioni restassero immutate, si dimostrerebbe comunque che ci sono due circostanze, prima ancora che il processo si apra, in cui due diversi testi dichiarano il pregiudizio (e, nel secondo caso, l'evidente pressione) da parte del Della Torre: e nella prima circostanza, come si è visto, il racconto della teste è accertato attendibile dallo stesso pm. Tan-

to piú importante è questo punto perché, ripeto, nella congratulazione del Della Torre al Settimo è contenuta sia l'enunciazione della prevenzione contro gli imputati dell'omicidio Calabresi, sia la pressione a comportarsi allo stesso modo, cioè per la condanna, nell'imminente processo Calabresi.

3. Nel mio esposto era contenuta un'inesattezza a proposito di una giurata che aveva detto di essere figlia di un poliziotto ucciso in servizio: avevo dunque equivocato una notizia che mi era stata riferita. L'indagine del pm permette di verificare la notizia. In effetti, una componente del collegio era figlia di un ex poliziotto, il quale, dopo aver abbandonato il servizio per un infarto, era poi morto da civile per un altro infarto. Il presidente Della Torre avrebbe assicurato la signora, che ne dubitava, dell'opportunità che appartenesse comunque al collegio giudicante, assicurazione della quale ciascuno può farsi un'idea.

Resta il fatto che, della voce equivoca che mi era arrivata, c'è una possibile spiegazione. La giudice laica può aver ricordato la sua storia famigliare, e può averlo fatto nel contesto che la voce riportava: a mio padre il servizio in polizia è costato la vita... Dopo aver chiesto alla polizia giudiziaria di accertare se fra le giudici laiche ce ne fosse una figlia di un poliziotto, il pm ha trascurato di chiedere al Settimo se la signora avesse mai alluso alla sua storia famigliare, e in quali termini. Chiedo dunque che venga disposto un nuovo ascolto dei testi sul punto.

4. Un contrasto, e piú precisamente una forte confusione, attraversa le versioni dei testi, componenti titolari del collegio, a riguardo delle "votazioni" avvenute in camera di consiglio. Il contrasto riguarda due punti principali. Il primo: se votazioni siano o no avvenute. Il secondo: se abbiano avuto per oggetto l'alternativa fra assoluzione e condanna, o solo la concessione delle circostanze attenuanti prevalenti (chieste, ricordo, in estremo subordine, dalla sola difesa Pietrostefani, e appoggiate, salvo che per me, Sofri, dallo stesso pg in aula. La concessione avrebbe, ricordo anche, comportato la prescrizione del reato).

Il punto è di primaria rilevanza, com'è chiaro, e com'è reso evidente dalla stessa attenzione che negli interrogatori gli dedica il pm Salamone. Proprio per questo è sorprendente che nemmeno a questo fine siano stati disposti confronti fra le versioni contrastanti. Eppure essi avrebbero contribuito ad accertare cose essenziali. Sulla questione se votazioni siano avvenute o no – votazioni, conteggi, o giri di opinioni – i confronti avrebbero potuto dimostrare la verità o la falsità delle versioni che negano che votazioni siano avvenute. Sulla questione se votazioni abbiano avuto per oggetto solo le circostanze attenuanti o anche il verdetto di assoluzione o di condanna, il confronto fra le versioni diverse potrebbe consentire di ricostruire con maggiore precisione come le cose si siano svolte.

Faccio osservare che dal mero confronto fra le versioni dei testi risulta logicamente convincente e attendibile il ricordo della Tuana (p.140): «Quando votammo, secondo l'ordine dato dalla posizione intorno al tavolo dove ci trovavamo seduti ma comunque con i due magistrati togati per ultimi, il risultato fu di quattro voti per la condanna e di quattro voti per l'assoluzione, il che secondo il disposto dell'art. 527 ultimo comma c.p.p. determinava proprio l'assoluzione degli imputati. A quel punto il presidente Della Torre si alzò in piedi e con tono allarmato disse che non potevamo "fargli quello". Il presidente continuò dicendo che non voleva che gli si rovinasse la sentenza. In particolare diceva che non voleva che anche la sua sentenza venisse annullata come la precedente. Di fronte alla presa di posizione del presidente che

non accettava il risultato della votazione, i giurati che ci eravamo espressi per l'assoluzione proponemmo di concedere agli imputati le attenuanti generiche, ma anche in quel caso il dott. Della Torre si oppose [...] la discussione ebbe fine quando due dei giurati che si erano espressi per l'assoluzione dissero che, per non rovinare la sentenza come affermava il presidente, cambiavano la loro decisione».

La Tuana dunque ricorda con precisione la connessione fra i due argomenti, questione di assoluzione e condanna, e questione delle attenuanti, che sono ovviamente cronologicamente successive, secondo la loro esatta successione logica e causale: voto sulla decisione, precisato anzi dall'esplicito riferimento all'art. 527 ultimo comma che stabilisce, in parità di pronunciamenti, la prevalenza dell'assoluzione. Per questo il Della Torre «si alzò in piedi e con tono allarmato disse che non potevano "fargli quello"». Il Della Torre non avrebbe certo detto di temere che gli fosse «rovinata» la sentenza di condanna, e anzi – con evidente e penoso ricatto – destinata a farsi «annullare come la precedente», sul punto delle attenuanti prevalenti. Punto che al suo pregiudizio oltranzista premeva, ma non avrebbe mai potuto sconcertare una qualche Cassazione. Molto logicamente, la Tuana racconta una successione causale: «Di fronte alla presa di posizione del presidente che non accettava il risultato della votazione [...] proponemmo di concedere le attenuanti generiche...».

È chiaro come questa versione, completa, complessa e motivata, sia piú degna di credito di altre, piú generiche o francamente contraddittorie. Cosí per esempio la Podrecca (p.161): «Si procedette com'è ovvio alla votazione sulla colpevolezza o meno degli imputati ed essa diede risultati di 6 voti per la colpevolezza e due contrari»: dove è chiaro che si menziona la votazione *dopo* che due voti in favore dell'assoluzione erano stati, alle rimostranze del presidente, mutati. (La Podrecca continua poi sul voto per le attenuanti:

«Si passò a votare per il giudizio di eventuale equivalenza o prevalenza con le aggravanti e in questo caso il risultato di prevalenza fu determinato da un solo voto».)

È in ogni modo evidente oltre ogni dubbio l'incongruenza strumentale della affermazione del Della Torre (p.135): «Escludo che vi siano stati accesi contrasti»; accompagnata dalla pretesa che tutto si sia svolto «in un clima di collaborazione e di affiatamento dopo dieci giorni di vita in comune». E lo si confronti con le parole della signora Marilena Tuana: «Ho ritenuto di riferire i fatti soprattutto perché da quando sono avvenuti ho un tormento unico». E con le «battute» come quella del Della Torre alla stessa Tuana, durante il processo: «Che cosa le ha suggerito Sofri questa notte?» (p.140).

Altro contrasto sul quale il confronto appare necessario verte sul fatto che il Della Torre abbia o no usato come argomento di pressione il richiamo alla eventualità della grazia, o di benefici speciali che avrebbero sottratto gli imputati alle conseguenze materiali della condanna. (Della Torre: «Non escludo...che io abbia potuto fare anche riferimento sia alle conseguenze pratiche che all'ordinamento penitenziario attuale» p.135.) All'ipotesi che il Della Torre avrebbe fatto le sue osservazioni su grazia, benefici ecc. solo dopo che la decisione era stata assunta, si oppongono non solo la Tuana e il Settimo, ma anche il Panerai (p.143), la Podrecca (p.162). Di fronte a tutto ciò, la trovata del pm di descrivere le truffaldine assicurazioni del Della Torre come «atecniche» è strettamente comica.

5. Inevitabile appare il confronto fra le testi Passanisi e Scattini. La prima infatti (p.166) dice: «Escludo di aver detto ad altri giurati, dopo l'intervento di uno dei difensori, che era tutto inutile perché "quelli c'erano dentro sino al collo"». La Scattini, all'opposto (p.175) dice: «Quest'ultima (la Passani-

si) ricordo che dopo un intervento di uno degli avvocati difensori degli imputati disse testualmente: "È inutile tanto questi ci sono dentro sino al collo". La cosa mi turbò perché era manifestazione di un evidente pregiudizio».
Con quale differenza di "percezione", di "vissuto", potrebbe il pm spiegare un urto cosí frontale – senza disporre un confronto diretto?

6. Da codesto gip, è stata rifiutata la proroga all'indagine nei confronti di Pincioni Ferdinando, giudice relatore della motivazione della sentenza "suicida" nel processo di Appello precedente, concluso con la nostra assoluzione; ed è stata dunque disposta l'archiviazione. Annoto del resto che la richiesta di proroga da parte del pm lasciava inspiegata la totale assenza di ogni piú elementare atto da parte del pm stesso, e in primo luogo della convocazione dei componenti quel collegio d'Appello. Sicché l'impressione che la visione delle carte dà è quella di una richiesta di proroga per un'indagine mai avviata.
Qualsiasi spiegazione si dia a questa stranezza, io non ho finora fatto opposizione all'archiviazione disposta su quella indagine, e neanche all'incongruenza fra la sua qualificazione «tecnica» e le enunciazioni di merito che cionostante la accompagnano da parte di codesto gip. Vi si legge infatti (p.13) che la camera di consiglio e la sua conclusione da un lato, e la motivazione della sentenza dall'altro, sono momenti separati, toccando al secondo non di riassumere gli argomenti toccati nel primo, bensí di «giustificare a posteriori» il verdetto pronunciato. Non dovrebbe sfuggire a codesto gip che «giustificare» – è la parola da lei impiegata – vuol dire dar conto di qualcosa: è impensabile che rientri nell'accezione anche piú larga del giustificare il suo esatto contrario, e cioè il render conto del contrario, il dimostrare infondato e falso – insomma, il "falsificare", alla lettera, una sen-

tenza. Se la persuasione di codesto gip circa la «distinzione ontologica e cronologica» fra esercizio delle funzioni collegiali e motivazione della sentenza fosse condotta fino all'esclusione di ogni vincolo di coerenza e di responsabilità fra i due momenti, essa varrebbe a sostenere l'assoluta insindacabilità penale a priori di qualsiasi motivazione di sentenza.
Questi argomenti sono qui secondari, per la buona ragione che avevo richiamato in causa il precedente processo d'Appello, la sua sentenza assolutoria, e la sua motivazione "suicida", nella loro intima connessione con la denuncia circa prevenzioni, violazioni e pressioni a nostro danno nell'ultimo giudizio d'Appello, quello presieduto dal Della Torre. Rinnovo dunque con forza la richiesta di indagare sul contrasto fra sentenza e motivazione nel processo d'Appello della Corte Gnocchi-Pincioni, all'interno del procedimento contro il Della Torre. Questa forza esce avvalorata dalla visione degli atti del pm Salamone, nei quali risulta esplicita una connessione che era finora intuitiva ed implicita, e come tale da me indicata. Cosí, i testi riferiscono del malumore del giudice De Ruggiero, apertamente manifestato (il Settimo: «Il dott. De Ruggiero: "Pincioni è un collega serio e preparato ed è molto fastidioso sentire Pecorella fare certe affermazioni..."»). Gravissima è poi l'allusione del Della Torre all'eventualità che una sentenza contraria alle sue intenzioni andasse incontro a un annullamento in Cassazione, analogo a quello della sentenza Pincioni, a parti invertite. La connessione stretta col procedimento contro il Della Torre è d'altra parte chiaramente espressa dal pm Salamone quando, nell'istanza per la proroga dell'indagine sul Pincioni, scrive: «Essendo necessarie nuove investigazioni anche a seguito di quanto emerso nell'ambito del procedimento riunito a carico di Della Torre Giangiacomo».
Per le ragioni fin qui enunciate, e schematicamente suddi-

vise per punti, e concluse da specifiche richieste di indagini ulteriori, faccio formalmente opposizione alla istanza di archiviazione. L'indagine del pm è infatti del tutto insussistente sul punto del nesso col precedente processo d'Appello; è soddisfacente nei dati raccolti, quanto al resto, ma parziale, e insoddisfacente nella loro interpretazione; e si è sorprendentemente fermata a mezza strada, rispetto alla sua logica conclusione. Considero fuorviante e spesso pretestuoso il ricorso alle comparazioni morali: è un fatto che, se una logica comparativa è accettabile, lo è nell'applicazione della giustizia. In modo moralmente detestabile, qualcuno accostò il cosiddetto "caso Sofri" al processo contro Priebke. Ora, il pregiudizio sulla base del quale il processo e l'assoluzione di Priebke sono stati alla fine annullati, è assai meno documentato di quello del Della Torre a nostro danno: ed è, quello del giudice di Priebke, sufficientemente provato.

Adriano Sofri

Carcere di Pisa, 1 aprile 1997

RITAGLIARE, OPPURE FOTOCOPIARE, RIEMPIRE E SPEDIRE A: NUOVI EQUILIBRI - C.P. 97 - 01100 VITERBO

CHE COSA C'È

I nuovi libri, le iniziative, le presentazioni, le offerte, le campagne di abbonamento, le tessere fotogiornalistiche: vuoi sapere quello che succede in "casa" Stampa Alternativa?
Ritaglia, o meglio ancora, fotocopia questo modulo. Riempilo con il tuo nome e con quello di altri amici e spediscilo a:

NUOVI EQUILIBRI
CASELLA POSTALE 97 - 01100 VITERBO
FAX 0761/352751

Mi chiamo ______________________

abito in via ______________________

località (e CAP) ______________________

professione ______________________

segnalo i seguenti nominativi

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____